
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

I 10 COMANDAMENTI 2.0... PER UN ORATORIO ESTIVO TRANQUILLO

Per molte parrocchie ambrosiane l'oratorio ed i campi estivi tra i monti o al mare sono le attività più articolate e complesse che organizzano durante l'anno: per il numero di ragazzi coinvolti e per le figure educative impegnate; per l'orario giornaliero di apertura degli oratori (non raramente ben più di 8 ore) e per le numerose iniziative che compongono il calendario settimanale (giochi, tornei, laboratori, pranzi, gite, piscine ... momenti di preghiera), per l'impegno economico e le formalità che devono essere adempiute con attenzione e tempestività.

Proprio per consentire a tutti coloro che si rendono disponibili a collaborare nell'organizzazione di queste iniziative di poter dedicare le maggiori e migliori risorse di tempo e di attenzione ai profili educativi è opportuno disporre di un quadro sintetico – ma preciso – sia degli adempimenti formali prescritti dalla normativa, sia delle responsabilità giuridiche che gravano (in modo diverso) su tutti coloro che assumono un ruolo attivo nella direzione/conduzione delle attività.

PREMESSA: LE ATTIVITÀ ESTIVE SONO “ATTIVITÀ DI RELIGIONE O CULTO” E NON SOLO ATTIVITÀ “SOCIALI”

Le attività estive per i ragazzi sono diventate un mercato aperto e accanto alle parrocchie anche le amministrazioni comunali e i privati si sono attrezzati per offrire alle famiglie proposte ricreative che si estendono lungo le ore della giornata e si protraggono per molte settimane.

Ciò che differenzia le attività parrocchiali da quelle degli enti pubblici e privati non sono, anzitutto, le singole iniziative che riempiono le giornate, quanto, invece, l'*animus* che muove le comunità cristiane locali a prendersi cura dei piccoli: far loro trascorrere molto tempo assieme, coinvolgendoli in diverse iniziative (giochi, sport, laboratori, spazio per i compiti scolastici,

tempo del pranzo, gite ...), così da arricchire la loro umanità e religiosità, “facendo” e non solo “ascoltando”.

Per questo motivo le attività estive promosse e realizzate direttamente dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica a favore dei ragazzi (*in primis* le parrocchie e gli istituti religiosi), in quanto progettate per far crescere la “persona” di ciascun ragazzo e non solo alcuni suoi tratti, non sono semplici attività ricreative ma, per la lettera a) dell’articolo 16 della legge concordataria n. 222/1985, attività di «*religione o culto*».

Con questa definizione lo Stato italiano e la Chiesa hanno voluto riconoscere che alcune iniziative gestite dagli enti ecclesiastici esprimono in modo immediato la loro natura ecclesiale e sono gli strumenti principali attraverso i quali la Chiesa realizza nel mondo la sua missione evangelizzatrice, al fine di far incontrare le persone con la buona notizia del Vangelo. Questo accade – almeno in Italia – quando la Chiesa esercita il culto e si prende cura integralmente delle persone (cura delle anime), forma i sacerdoti ed i religiosi, si impegna nelle opere missionarie (di evangelizzazione), promuove iniziative di catechesi in senso stretto e – infine, ma non da ultimo – promuove percorsi e articola, come in un mosaico, luoghi, tempi e persone capaci di educare i ragazzi alla vita cristiana: «16. *Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana [...]».*

Occorre ribadirlo: questa natura del tutto particolare, che impedisce di ridurre le singole iniziative al *genus* delle iniziative ricreative, è riconosciuta solo alle attività promosse e immediatamente realizzate dagli enti ecclesiastici (più precisamente: dalle persone giuridiche canoniche pubbliche). Ciò non significa che solo gli enti della Chiesa cattolica possano dar vita ad attività educative, ma che le attività promosse da enti privati o pubblici non possono mai acquisire la natura di attività di “religione o culto”, anche se del tutto simili a quelle realizzate dagli enti ecclesiastici¹.

Il Concordato non ha definito cosa si deve intendere per attività di “educazione cristiana”, ma in Italia, a partire dall’800, queste attività rivolte ai ragazzi hanno cominciato ad essere identificate con il luogo dove venivano svolte – l’oratorio – intendendo tanto l’ambiente riservato ai ragazzi, quanto l’insieme delle diverse iniziative (dall’ora di catechesi, al tempo del

¹ È questo il motivo per cui ciò che distingue le iniziative ecclesiali da quelle simili non è tanto il luogo ove sono realizzate, quanto il soggetto che ne è titolare; in altre parole: se in un oratorio l’attività estiva è gestita direttamente dall’amministrazione comunale o da un soggetto giuridico civile privato (anche se in forza di un “affidamento” ricevuto dalla parrocchia) non si è in presenza di un’iniziativa la cui natura è di “religione o culto”.

gioco, dalla preghiera, alla vita di gruppo, dalla passione per le attività culturali a quella per lo sport)².

In tempi più recenti lo Stato italiano ha nuovamente riconosciuto – questa volta in modo unilaterale – la singolarità e la meritorietà dell’impegno della Chiesa per i ragazzi approvando la legge n. 206 del 1° agosto 2003, «*Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili per la valorizzazione del loro ruolo*», e ha come confermato l’interpretazione dell’articolo 16, lettera a) della legge n. 222/1985 affermando all’articolo 1 che «[...] lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia³» e precisando alcuni elementi/profili dell’attività di oratorio che sono di particolare interesse anche per lo Stato⁴.

Sia permesso un inciso: certamente lo Stato apprezza i profili sociali, educativi, di integrazione che innervano le attività di oratorio ma, nel contempo, la legge n. 206/2003 riconosce che all’origine del beneficio sociale vi è l’esperienza dell’oratorio ... che non può che avere natura “confessionale”. È, invece, incompatibile con l’impianto costituzionale-concordatario, applicare questa normativa pretendendo, però, di isolare e valorizzare esclusivamente il tratto “neutro” sociale, fino al punto di oscurare (o anche eliminare) l’impronta confessionale dell’attività di oratorio.

Alla luce di quanto detto, ciò che definisce ed identifica le attività di “educazione cristiana” non è tanto la natura della singola iniziativa, quanto, invece, il lievito (o, in termini più pedagogici e spirituali, il “progetto educativo”) che connette e anima le diverse proposte che i ragazzi incontrano

² Non si è lontani dal vero quando si afferma che sia questa dedizione all’educazione dei ragazzi che giustifica le diverse ipotesi di esenzione fiscale riconosciute ai fabbricati ed ai terreni utilizzati per le attività educative dei ragazzi (dall’IMU all’Ires).

³ L’ultimo inciso del c. 1 attesta l’esistenza di una competenza delle regioni e degli enti locali in ordine al potere di incentivare la funzione educativa degli oratori.

⁴ «2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate».

all'interno dell'unitaria attività di oratorio⁵.

Trattandosi di attività di religione o culto, laddove più parrocchie siano affidate al medesimo parroco, è più semplice affidare ad una sola parrocchia la gestione di tutte le attività estive rivolte ai ragazzi (da quelle in oratorio a quelle della vacanza)⁶. In tal modo gli adempimenti potranno essere raccolti in capo ad una sola parrocchia che potrà utilizzare non solo gli ambienti di sua proprietà ma anche quelli di proprietà delle altre parrocchie. Occorre però che tale scelta abbia poi seguito in modo coerente:

- a) i volantini pubblicitari devono indicare come titolare delle attività solo la parrocchia prescelta,
- b) la carta intestata per le iscrizioni è solo quella della parrocchia prescelta,
- c) il conto corrente utilizzato per tutti i pagamenti è solo quello della parrocchia prescelta,
- d) i contratti di lavoro sono intestati solo alla parrocchia prescelta,
- e) il contratto per la casa per ferie è intestato alla parrocchia prescelta,
- f) i contratti "per" i pullman sono intestati solo alla parrocchia prescelta,
- g) ...

1. LE ATTIVITÀ DI "EDUCAZIONE CRISTIANA" SONO DISCIPLINATE SOLO DALLA CHIESA E NON HANNO RILEVANZA FISCALE

Due sono le principali conseguenze della natura di "religione o culto" propria delle attività educative promosse dalla Chiesa a favore dei ragazzi:

- a) sono attività soggette alla sola normativa canonica (e non anche a quella statale o regionale), e
- b) i contributi chiesti alle famiglie (comunque siano denominati) sono fiscalmente irrilevanti.

Questi effetti sono stati positivamente voluti dallo Stato italiano e dalla Chiesa quando, nel 1985, hanno sottoscritto gli accordi per la revisione del Concordato del 1929: «3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse

⁵ In questo senso non vi è dubbio che siano attività di religione o culto tanto il percorso di catechesi che sviluppa l'iniziazione cristiana e che di regola si realizza nei mesi da ottobre a maggio, quanto l'intensissimo tempo estivo che per intere settimane fa vivere assieme i ragazzi nei cortili delle nostre parrocchie oppure nelle case di vacanze e nei campeggi ai mari, ai monti, o "in giro" per l'Italia.

⁶ Non vi sono ragioni che impediscano di adottare la medesima soluzione anche tra diverse parrocchie che non hanno il medesimo parroco.

da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, L. n. 121/1985)⁷.

Se la norma concordataria riconosce una sorta di difetto di competenza dello Stato nel disciplinare e valutare il contenuto delle "attività" di educazione cristiana, non è corretto dedurre che tutto ciò che ha a che fare con l'attività di oratorio sia sottratto alla normativa italiana⁸.

Pertanto, si deve riconoscere che occorre osservare le normativa italiana e comunitaria quando, pur all'interno della organizzazione e della realizzazione delle attività di oratorio estivo:

- a) si stipulano i contratti di lavoro e di collaborazione retribuite,
- b) si tratta della "sicurezza alimentare",
- c) si concludono contratti che hanno per oggetto i servizi necessari a realizzare le diverse iniziative⁹,
- d) si è tenuti a risarcire un danno ingiusto causato dalla parrocchia (o dai suoi collaboratori),
- e) si verifica un fatto penalmente rilevante,

⁷ In forza di questa disposizione pattizia (i) solo le attività "diverse" da quelle di "religione o culto" sono soggette alla normativa dello Stato e – di contro – (ii) quelle "di religione o culto" rimangono soggette solo alla normativa canonica. Sul tema si veda L. SIMONELLI, *Il decalogo dell'ente ecclesiastico*, in exLege n. 2/2015, 76; L. SIMONELLI, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e il mondo dei professionisti*, in exLege n. 1/2012; P. CLEMENTI, *La fiscalità dell'ente ecclesiastico*, in *L'ente Ecclesiastico a trent'anni dalla Revisione del Concordato*, Giuffrè, 2015, 263.

⁸ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2010, 333 «Circa la condizione giuridica cui sono soggetti, dopo il riconoscimento gli enti ecclesiastici occorre distinguere le attività di religione e di culto, nei confronti delle quali è pienamente operante il principio di autonomia dell'ente e di non ingerenza delle autorità pubbliche, e le attività diverse da quelle di religione o di culto per le quali tornano ad essere pienamente efficaci le norme e le disposizioni dell'ordinamento relative alle specifiche attività»; G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2005, 299 «La disciplina dettata dalle norme di derivazione pattizia consente all'ente ecclesiastico di essere riconosciuto e di agire nell'ordinamento statale nel rispetto della sua struttura. L'essere sottoposto alla disciplina 'domestica', dettata dall'ordinamento confessionale, comporta una vera autonomia di organizzazione e di gestione dell'ente per tutti gli aspetti e le attività connessi ai fini di religione e di culto, che si esplica senza ingerenza dello Stato. [...] 115 Il regime tributario. [...] Non vi è dunque alcun'esenzione speciale da obblighi e oneri civilistici: l'ente confessionale usufruisce di un regime di specialità riguardo alle sole attività di religione e di culto».

⁹ Per es. il contratto con l'albergatore che ospita il gruppo dei ragazzi in vacanza o quello con la società che provvede ai viaggi.

- f) si strutturano i sistemi di pagamento *online* o di *e-commerce*,
- g) ...

Al contrario, si ritorna nell'ambito di competenza esclusiva dell'ordinamento canonico/ecclesiale (attestato, come detto, dall'art. 7, c. 3, L. n. 121/1985), qualora si dovesse trattare:

- a) della preparazione (e dei titoli di studio) delle figure educative impegnate in oratorio,
- b) della congruità del numero di adulti impegnanti nella conduzione delle attività,
- c) degli orari di apertura minimi degli oratori estivi.

Per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti, il fatto di non essere tenuti alle "formalità" previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (in quanto l'oratorio non è un ambiente di lavoro qualora non siano impiegati i lavoratori), non significa che la parrocchia non debba prestare attenzione alla "sostanza" della sicurezza e della formazione adeguata e proporzionata che deve essere assicurata anche alle figure educative non retribuite (maggiorrenni e/o minorenni). In questo senso, prima di dare pubblicità alle iniziative è indispensabile definire con ragionevolezza il numero di ragazzi che possono partecipare alle attività estive, tenendo conto della reale capienza della struttura e del numero di educatori maggiorrenni. A tal proposito vale il criterio della prudenza e del buon senso ... senza scivolare nel tuziorismo (per cui si applicano sempre ed in modo acritico le norme più restrittive) o nel formalismo ("... la legge prescrive questo per le scuole").

Analogamente, la parrocchia, pur non essendo tenuta ad adeguarsi ai parametri numerici prescritti dalle norme regionali in merito agli educatori adulti che devono essere presenti, è pur sempre tenuta a garantire che tutti i bambini e i ragazzi che le sono affidati siano adeguatamente "curati". Ancora una volta vale il criterio della prudenza e del buon senso ... senza scivolare nel tuziorismo o nel formalismo.

2. LE PARROCCHIE POSSONO, COMUNQUE, DECIDERE DI ASSUMERE LA VESTE DI "ATTIVITÀ SOCIALE" PER ALCUNE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ EDUCATIVE ... MA NON PUÒ ESSERE UN OBBLIGO

Il fatto che il Concordato abbia riconosciuto la natura di "religione o culto" alle attività oratoriane promosse dalla parrocchia o da altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica non impedisce che essi possano promuovere attività a favore dei ragazzi anche decidendo di utilizzare forme proprie introdotte e disciplinate dall'ordinamento statale/regionale, quali i "Centri ricreativi diurni" per i ragazzi da 3 a 16 anni previsti dalla normativa regionale

lombarda¹⁰: in tal caso, però, la parrocchia si assoggetta volontariamente a tutte le disposizioni statali e/o locali, comprese quelle fiscali che reggono tali attività¹¹. Resta, però vero che il fatto di aver scelto di assumere la forma propria di istituti disciplinati dalla normativa pubblica, non impedisce che l'*animus* di queste attività promosse dalla parrocchia rimanga, comunque, quello pastorale.

Il primo indizio che rivela la scelta della parrocchia di assoggettarsi alla normativa regionale è dato dal fatto che decida di presentare una SCIA al Comune prima di cominciare l'attività di oratorio estivo¹². È, però, un in-

¹⁰ Regione Lombardia, D.G.R. n. 11496 del 17.3.2010 *Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per minori*, «Definizione. Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità di Offerta sociale, pubblica o privata anche realizzata presso luoghi di lavoro che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza». A tal proposito si veda quanto pubblicato dal Comune di Milano sul proprio sito: «La Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010, ha stabilito nuove norme per i gestori che intendono attivare una struttura, appartenente alla rete sociale, tra quelle sottoelencate. Gli interessati devono presentare la CPE – Comunicazione Preventiva di Esercizio (corredata della documentazione prevista), che sostituisce a tutti gli effetti l'Autorizzazione al Funzionamento, direttamente al Comune di Milano e, più precisamente, all'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali – Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi – della Direzione Educazione. La CPE può essere, peraltro, anche fatta pervenire al sopra citato Ufficio a mezzo posta ordinaria o raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo "ed.autorizzazioni.controlli@postacert.comune.milano.it". Una copia della Comunicazione Preventiva di Esercizio, ad esclusione della documentazione, deve essere inviata anche all'ATS Milano – Città Metropolitana – Servizio Vigilanza e Accreditamento Area Socio-Sanitaria, Corso Italia n. 19 – 20122 Milano.» (http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/comunicazione_preventiva_esercizio). Si vedano anche la D.G.R. Piemonte, n. 11-6760 del 20.4.2018 e la D.G.R. Emilia-Romagna, n. 247/2018.

¹¹ È evidente che la decisione di realizzare le attività estive assumendo la forma del servizio sociale deve essere supportata da ragioni significative dato che vien meno la qualifica – «*Agli effetti delle leggi civili*» – di attività di religione o culto. Inoltre, occorre verificare anche se la normativa canonica diocesana considera tale decisione del parroco un atto di amministrazione straordinaria (in quanto implica l'inizio di una vera attività commerciale); cf CEI, *Istruzione in Materia Amministrativa*, 2005, Allegato C, n. 10.

¹² In questo senso sussiste il dubbio circa la compatibilità con la legge concordataria n. 121/1985 della scelta di alcune Regioni di attrarre alla propria disciplina pubblicistica – sempre ed a priori – tutte le attività che le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici organizzano per i ragazzi nel tempo estivo, oppure di erogare i contri-

dizio assai eloquente dato che quando le attività di oratorio rimangono di religione o culto non è necessario presentare alcuna SCIA¹³ ... ed è ambiguo presentarla pensando che "si tratta solo di una informazione data al Comune".

Pure non risulta conforme allo spirito e alla lettera dell'accordo concordatario imporre alle parrocchie di gestire le attività estive assumendo la forma delle attività sociali (presentando una Scia, rispettando i parametri numerici e i requisiti strutturali) per poter godere dei contributi degli enti locali territoriali; infatti, la normativa italiana riconosce il diritto delle amministrazioni locali di finanziare anche le attività di "religione e culto" e non solo quelle solo "sociali".

Da ultimo occorre considerare che negli ultimi anni è cresciuta la presenza di bambini e ragazzi di altre confessioni religiose o i cui genitori si considerano privi di un'appartenenza religiosa: la loro adesione non determina, però, il venir meno né del tratto educativo, né del tratto "cristiano" delle attività promosse dalle comunità cristiane.

3. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

Circa la privacy è necessario avere una doppia attenzione.

Anzitutto si deve considerare che dal 25 maggio 2018 sono in vigore:

- il Regolamento europeo n. 2016/679, che di fatto sostituisce la normativa del decreto legislativo n. 196/2003, ed
- il nuovo Decreto Generale 2018 della CEI che intende tutelare la riservatezza all'interno della vita della Chiesa italiana.

In secondo luogo, è necessario conoscere quali siano e come debbano essere osservati gli adempimenti richiesti alle parrocchie (e agli enti ecclesiastici) quando raccolgono e trattano i dati personali dei bambini/ragazzi e dei loro genitori in occasione delle attività di oratorio e delle vacanze estive¹⁴. In termini essenziali, dal giorno 25 maggio 2018 queste attività promosse dalle parrocchie devono osservare le norme del Decreto Generale della CEI, nella versione rivista dagli organismi della Conferenza Episcopale Italiana al fine di armonizzarlo con il Regolamento europeo.

buti pubblici solo agli enti ecclesiastici che operano rispettando i requisiti/parametri propri delle attività sociali.

¹³ Fatto salvo il caso, di cui si tratta oltre, della necessità di notificare all'ATS attraverso una SCIA la presenza in oratorio di una cucina (provvisoria).

¹⁴ In data 26.3.2019 la Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato alcune schede informative in ordine all'osservanza della nuova normativa privacy (si veda l'articolo sull'argomento in questo stesso numero).

In merito al modulo di iscrizione si deve tener presente che sia la raccolta che l'uso dei dati devono essere curati con attenzione per rimanere nell'ambito dei trattamenti "leciti" (il primo pericolo da evitare è quello di chiedere dati personali del tutto inappropriati ed eccedenti rispetto a quelli necessari per organizzare le attività estive¹⁵). Per agevolare l'azione delle parrocchie, l'Avvocatura (tenendo conto delle indicazioni già date dagli uffici della CEI) ha approntato alcune tracce della modulistica che può essere utilizzata per le attività estive 2019 (si veda la sezione dedicata alle attività estive nel Portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it/avvocatura, che contiene anche le *slides* esplicative).

Inoltre, occorre assicurare la necessaria riservatezza ai dati relativi alle patologie sofferte dai ragazzi che potrebbero manifestarsi durante le molte ore trascorse in oratorio; per questo motivo si suggerisce che queste notizie siano consegnate in busta chiusa al responsabile dell'oratorio o della vacanza estiva e da questi gestite (condivise con gli altri educatori) con estrema cautela.

È necessario un cenno anche in merito alla questione della necessità (?) di acquisire la firma di entrambi i genitori sul modulo di iscrizione all'oratorio e/o alla vacanza estiva. Il tema non è semplice e non è ancora del tutto delineato; tuttavia, anche alla luce di quanto richiesto dalle scuole in occasione delle iscrizioni annuali, occorre riconoscere che le famiglie si attendono che sia necessaria la doppia firma. Qualora, per i più disparati motivi, fosse eccessivamente complesso o addirittura impossibile raccogliere la firma di uno dei genitori, si suggerisce di far dichiarare al genitore che sottoscrive (con una postilla in calce al modulo di iscrizione) le ragioni della mancanza della firma dell'altro genitore¹⁶. Ciò detto, rimane, però, la facoltà per il parroco di non accettare l'iscrizione sottoscritta da un solo genitore qualora dovesse intuire la presenza di una situazione di conflitto tra i genitori "tanto calda" da rischiare di coinvolgere e far soffrire il figlio.

Una maggior attenzione deve essere prestata in riferimento alle iscrizioni alle vacanze estive sottoscritte da un solo genitore, in quanto per questa iniziativa il ragazzo è totalmente affidato alla cura della parrocchia per intere giornate trascorse fuori casa.

Circa la questione della videosorveglianza è necessario ricordare che l'installazione e l'uso di tali sistemi sono soggetti alla normativa privacy. La regola generale che presiede all'utilizzo di questi sistemi certamente "inva-

¹⁵ Per esempio, è inutile (e, dunque, vietato) chiedere dati relativi ad altri membri del nucleo familiare che non servono per gestire l'oratorio.

¹⁶ Si tratta di una soluzione che almeno attesta la buona fede della parrocchia nell'accogliere un ragazzo anche senza aver acquisito positivamente ed in modo inequivocabile la volontà di entrambi i genitori.

sivi” è ormai condivisa: la videosorveglianza è ammessa quando è (i) lecita e (ii) necessaria (iii) per un fine preciso¹⁷. Ciò significa che l’installazione e l’uso di questi sistemi devono essere valutati con attenzione dalla parrocchia (e non solo da alcuni “appassionati” al tema) al fine di evitare che per le modalità adottate l’ente si esponga alle (giuste) lamentele delle famiglie dei bambini/ragazzi e dei maggiorenni che prestano servizio all’oratorio, nonché al pericolo di dover sopportare le sanzioni comminate dalle autorità preposte. Pertanto, se non vi sono particolari difficoltà ad ammettere l’uso della videosorveglianza delle strutture nella fascia oraria di chiusura (soprattutto di notte, per dissuadere infrazioni e danneggiamenti), è invece da valutare con attenzione l’uso di tali impianti durante il giorno, quando sono presenti i bambini/ragazzi. A parere di chi scrive dovrebbe essere possibile sorvegliare con continuità (e con registrazione¹⁸) l’ingresso dell’oratorio, come pure monitorare le zone di queste strutture che sono interdette all’accesso dei ragazzi ma che è difficile rendere fisicamente inaccessibili (scale che conducono a zone seminterrate, oppure aree nascoste alla vista di chi organizza/dirige la giornata in oratorio).

Infine, gli applicativi utilizzati per gestire le presenze, gli ingressi/uscite (per es. i badge ed i braccialetti) e le iscrizioni da remoto devono permettere alla parrocchia di operare nel rispetto delle norme a tutela della privacy dei ragazzi e delle loro famiglie, soprattutto quando si utilizzano sistemi “cloud”. Per questo motivo è necessario chiedere agli operatori che offrono questi servizi di comunicare alla parrocchia i protocolli di sicurezza da loro adottati e di poter sempre (ed in qualsiasi momento) esportare i dati già inseriti/raccolti.

4. IL MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione è come una moneta che ha due facce: per un verso consente alla parrocchia e alla famiglia di fissare per iscritto i termini e le condizioni che articolano la relazione educativa che si instaura tra di essi (relazione che pur avendo natura pastorale ha comunque anche un tratto giuridico¹⁹); nel contempo consente alla parrocchia di acquisire i dati perso-

¹⁷ Anche se riferito alla precedente normativa, può essere utile l’articolo L. SIMONELLI, *Videosorveglianza e Privacy*, exLege, 1/2007, 69.

¹⁸ La presenza delle telecamere deve comunque essere ben segnalata e chiaramente indicata l’area oggetto delle riprese ... soprattutto se si desidera ottenere un effetto dissuasivo.

¹⁹ Il primo riflesso giuridico della relazione pastorale che sorge tra la parrocchia e la famiglia dei ragazzi che partecipano alle attività estive riguarda il tema della “re-

nali dei ragazzi e dei loro famigliari e, dunque, deve essere strutturato, come detto, nel rispetto della normativa canonica e comunitaria che tutela la privacy/riservatezza.

È evidente, dunque, quanto sia importante che le famiglie e i ragazzi possano conoscere tanto il programma di massima delle attività estive, quanto i tratti essenziali del progetto educativo. Proprio la finalità educativa, che sempre avvolge le diverse iniziative, chiede che i ragazzi e i loro genitori siano "ben disposti" ed evitino di assumere quegli atteggiamenti che potrebbero vanificarne il buon esito²⁰.

Circa il primo tema (profilo contrattuale) è necessario che il modulo di iscrizione indichi con chiarezza le parti della relazione educativa: la parrocchia²¹ e i genitori del bambino/ragazzo iscritto. Occorre poi indicare, anche in modo sintetico e rinviando, per maggior precisione, al volantino delle attività estive:

- 1) i "servizi" che la parrocchia assicura a tutti i ragazzi iscritti ed i servizi opzionali scelti da ciascuna famiglia (per es. assistenza per i compiti scolastici, servizio mensa ...);
- 2) l'orario d'ingresso/uscita dall'oratorio, affinché al termine della giornata i genitori possano essere presenti alla riapertura dell'oratorio per riaccogliere personalmente i propri figli, soprattutto quelli più piccoli, qualora non intendano lasciarli rientrare a casa da soli²²;
- 3) l'entità del contributo base e di quelli richiesti per i servizi opzionali.

È anche opportuno che i genitori permettano alla parrocchia ed al responsabile dell'oratorio e del campo estivo di assumere alcune decisioni "significative", qualora esse fossero necessarie per garantire a tutti i partecipanti di poter vivere un'esperienza educativa positiva ed in un luogo sicuro²³.

sponsabilità" per eventuali danni che subiscono i figli e sono imputabili alla parrocchia che si è resa disponibile a prendersi cura di essi per alcune ore del giorno.

²⁰ A maggior ragione devono essere evitati dai ragazzi quei comportamenti che generano pericolo per sé e per gli altri partecipanti.

²¹ Se l'attività estiva è gestita da altri enti utilizzando le strutture della parrocchia è scorretto e pericoloso (e, dunque, da evitarsi) che si indichi come parte la parrocchia e si utilizzi la sua carta intestata ... ed il suo conto corrente.

²² Difficilmente una parrocchia con molti bambini iscritti è in grado di gestire l'uscita dei più piccoli adottando il sistema della riconsegna personale del bambino ai genitori o ai delegati. Meglio non promettere ciò che non si è in grado di mantenere e, invece, impegnarsi per garantire la sorveglianza dell'ingresso dell'oratorio per evitare che un bambino possa uscire non accompagnato da una persona responsabile: sta ai genitori/nonni essere presenti per riaccogliere personalmente il proprio bambino.

²³ A titolo di esempio: «Aderendo al programma delle "Vacanze Estivo 2019" or-

Come già segnalato e considerati gli effetti giuridici è necessario che il modulo sia sottoscritto con firma autografa dai genitori; infatti la mancanza di una sottoscrizione autografa rende più fragile ed incerto il rapporto giuridico che, comunque, intercorre tra parrocchia e genitori. Per questo motivo si conferma che la sola iscrizione telematica da remoto (utilizzando applicativi creati *ad hoc* per la gestione anagrafica delle attività estive) non è sufficiente²⁴ in assenza di una previa autenticazione sicura di colui che ha compilato il *form*. Per ora, dunque, occorre che la compilazione telematica sia seguita dalla stampa cartacea del *form*, dalla sua sottoscrizione autografa e dalla sua consegna alla segreteria dell'oratorio²⁵.

5. LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI E LA RESPONSABILITÀ PENALE

Come tutte le azioni umane anche l'organizzazione delle iniziative che coinvolgono i ragazzi minorenni iscritti alle attività estive genera in capo a chi le promuove una responsabilità giuridica.

Alcuni esempi possono aiutare a prendere coscienza di questo "implicazione" comune ed ineludibile nella vita sociale: si pensi alla mamma che si rende disponibile ad accompagnare a casa, al termine della scuola, il figlio

ganizzate dalla Parrocchia di ..., come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alle Vacanze Estive 2019 che si svolgeranno a ... dal ... al Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile delle Vacanze Estive 2019 (e dei suoi collaboratori): (i) ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; (ii) ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; (iii) a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell'Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili».

²⁴ Non è in discussione l'utilità di poter implementare *online* il database dell'oratorio (iscrizioni settimanali, adesioni a gite e uscite in piscina, partecipazione a laboratori particolari, ...), e così disporre in tempo reale di molte notizie utili alla buona gestione delle iniziative; è invece certa la fragilità di un rapporto giuridico sorto solo in forza di un *click*.

²⁵ Per ora si ritiene necessario acquisire il modulo di iscrizione firmato dai genitori all'inizio di ogni "grande" proposta elaborata dalla parrocchia: per le attività estive di un anno preciso, per il percorso di catechesi di un anno pastorale ... Non è invece necessario osservare tutte queste formalità quando, all'interno di una proposta complessiva alla quale ha aderito una famiglia, si raccolgono le adesioni per una iniziativa particolare (anche a pagamento): per es. una gita, una pizzata, un ritiro spirituale. In questi casi può essere sufficiente che la famiglia trasmetta una semplice mail o che compili un modulo cartaceo "minimale".

minorenne di una amica, oppure il papà che si presta ad accompagnare alla partita alcuni compagni di squadra del figlio, oppure la ragazza che gratuitamente si rende disponibile a curare la figlia della vicina di casa. In tutti questi casi l'ordinamento giuridico prevede che la persona che si rende disponibile (anche gratuitamente e occasionalmente) risponda dei danni ingiusti causati al minore accolto nella propria sfera personale e provveda al relativo risarcimento patrimoniale²⁶.

Questa norma (che, si può dire, è antica come il mondo) è fatta propria dall'ordinamento giuridico italiano all'articolo 2043 del codice civile – «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» – ed è poi specificata da alcune norme particolari che meglio identificano i casi in cui una persona è responsabile dei danni arrecati a terzi; in particolare sono interessanti per le attività estive gli articoli 2048 e 2049:

- 1) per l'articolo 2048 – «Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto» – gli adulti, in primis i genitori, sono responsabili anche dei danni arrecati a terzi dai minori loro affidati, salvo che diano prova di non aver potuto evitare il fatto dannoso causato da questi ultimi;
- 2) per l'articolo 2049 – «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» – coloro che organizzano e dirigono l'attività dei collaboratori sono responsabili dei danni da questi causati mentre operano all'interno dell'incarico ricevuto²⁷.

Accanto alla "responsabilità extracontrattuale" il legislatore ha previsto anche un'altra fonte di responsabilità per un soggetto che con il suo

²⁶ La responsabilità di risarcire il danno sorge anche se le persone coinvolte non hanno considerato questo possibile risvolto connesso alla loro disponibilità, oppure anche se l'hanno esplicitamente escluso.

²⁷ L'essenzialità di queste norme non deve indurre a ritenere che sia semplice riconoscere quando un fatto dannoso è imputabile ad una persona adulta che, dunque, dovrà risarcirlo. Tuttavia, nessuno può esimersi da tale responsabilità eccependo il fatto di non essere un fine giurista. È conferma dell'esistenza nell'animo umano di un certo senso innato capace di riconoscere le situazioni che generano tale responsabilità il fatto che già i bambini in tenera età pretendono di avere un giocattolo nuovo dall'amico che ha rotto il loro!

comportamento causa un danno; è il caso della cosiddetta “responsabilità contrattuale” disciplinata dall’articolo 1218 del codice civile: «*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*». In questo caso l’obbligo di risarcire il danno nasce quando tra le parti esiste già una relazione giuridica (per esempio per aver concluso un contratto) e una parte non esegue “esattamente” la prestazione promessa.

La principale differenza tra le due classiche ipotesi di responsabilità civile è data dall’onere della prova, infatti:

- 1) nel caso dell’articolo 2043 colui che ritiene di aver subito un danno deve provare (i) il danno ingiusto e (ii) il fatto causa del danno e (iii) l’imputabilità di tale fatto a colui al quale chiede il risarcimento;
- 2) nel caso dell’articolo 1218 colui che lamenta un danno causato dal mancato esatto adempimento degli impegni assunti dall’altro contraente deve provare soltanto (i) il danno e (ii) l’inadempimento della controparte.

È evidente che questa seconda ipotesi agevola il danneggiato in quanto è gravato da un onere della prova più semplice rispetto al caso dell’articolo 2043.

Se queste sono le regole fondamentali della responsabilità per danni – una sorta di Scilla e Cariddi – anche la parrocchia, come tutti gli enti e le persone fisiche, deve prestare la necessaria attenzione quando opera nel mondo per evitare di causare danni e di doverli risarcire. E tale attenzione può essere pretesa da tutti in quanto vi è nell’uomo sia un certo senso innato che consente di riconoscere le situazioni che potrebbero essere occasione di danno, sia quella prudenza che permette di operare in condizioni di sufficiente sicurezza. In altre parole: il pericolo esiste e frequentemente non può essere cancellato; può, però, essere ridotto il rischio che possa realizzarsi.

Per quanto riguarda l’oratorio e le vacanze estive, la parrocchia si trova gravata anzitutto della responsabilità contrattuale in quanto raccogliendo dai genitori il modulo d’iscrizione debitamente sottoscritto s’impegna nei loro confronti ad una serie di prestazioni puntuali (*in primis*: accogliere e custodire i figli per un certo periodo della giornata o per un’intera settimana di campo estivo)²⁸. Si comprende, pertanto, il motivo per cui si deve presta-

²⁸ Questo rapporto (pastorale e giuridico) sussiste anche se non vi sono documenti sottoscritti dai genitori, in quanto sono i fatti (le stesse attività cui partecipano i ragazzi) ad attestare l’esistenza di un previo impegno (pastorale e giuridico) della parrocchia verso le famiglie. Quindi è “meglio” predisporre un modulo chiaro piuttosto che non aver nulla di scritto e credere che la parrocchia abbia mani libere e nessuna responsabilità.

re una certa attenzione nel predisporre il modulo di iscrizione ed il volantino che pubblicizza le attività estive.

Ciò non toglie che la parrocchia possa essere chiamata a rispondere anche per l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, soprattutto quando il danno incide su una persona con la quale la parrocchia non ha assunto alcun obbligo (per es. il danno causato ad un parente di un bambino iscritto alle attività estive).

Alcune attenzioni possono permettere di contenere il rischio che la parrocchia debba rispondere di un qualche danno causato ai ragazzi, ai loro familiari o a terzi:

- 1) sia definito in anticipo il numero dei ragazzi che la parrocchia è in grado di accogliere e custodire nelle attività di oratorio (che si svolgono di regola in ambienti "chiusi") o di vacanza (realizzata in case per ferie o campeggi), anche tenendo conto del numero di educatori che saranno coinvolti²⁹ e della conformazione delle strutture che saranno impiegate;
- 2) si utilizzino ambienti privi di strutture manifestamente pericolose³⁰;
- 3) sia assicurata la chiusura dell'accesso agli ambienti destinati alle attività estive per i bambini/ragazzi³¹;
- 4) si diano indicazioni precise a tutti coloro (ragazzi ed educatori) che partecipano alle attività realizzate all'esterno dell'oratorio (per es. in occasione di gite e giornate in piscina³²); queste raccomandazioni servono a solle-

²⁹ Il fatto che gli educatori siano maggiorenni è certamente necessario, tuttavia anche la presenza di educatori diciassetenni non è irrilevante al fine di dar vita ad un contesto sicuro. Come già anticipato, per le attività di religione o culto non vi è un parametro legale che definisce a priori il rapporto minimo tra ragazzi accolti e educatori impegnati; tuttavia in caso di danno causato da scarsa vigilanza il giudice valuterà *ex post* se il numero degli educatori era sufficiente: per questo motivo non è opportuno impegnare un numero di maggiorenni eccessivamente contenuto. Si tenga presente che il numero degli educatori maggiorenni (integrato dagli educatori minorenni) potrebbe essere ritenuto inadeguato considerata l'ampiezza degli ambienti dell'oratorio e l'età dei bambini: in un oratorio molto esteso e con molte strutture, ed in presenza di un numero elevato di bambini piccoli è necessario un gruppo di educatori maggiorenni più ampio rispetto a quelli che sarebbero sufficienti in caso di un oratorio più piccolo e con ragazzi più grandi.

³⁰ Le cucine allestite per il pasto dell'oratorio sono ambienti che devono essere inaccessibili ai bambini/ragazzi. Per le parrocchie ambrosiane si rinvia per una prima introduzione al tema a C. SENO, *La sicurezza degli immobili e delle strutture*, exLege, 4/2009; S. BERNARDELLO, *La sicurezza delle persone e delle attività*, exLege, 4/2009.

³¹ Laddove la chiusura fisica non sia realizzabile (anche solo in alcune fasce orarie), è opportuno presidiare le aree di ingresso/uscita. Per accrescere la sicurezza degli ambienti si potrebbe valutare – caso per caso – l'utilità di monitorare gli ingressi con un sistema di videosorveglianza.

³² Il fatto che le piscine siano dotate di proprio personale specializzato per garan-

citare tutti ad evitare quei comportamenti che potrebbero mettere in pericolo sé e/o gli altri.

Qualora la parrocchia decida di impegnare in queste attività persone retribuite si deve prestare attenzione anche agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare occorre incaricare un professionista abilitato al quale chiedere la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) avente ad oggetto gli ambienti ove il collaboratore svolgerà il proprio incarico³³.

Un'attenzione particolare deve essere riservata per rendere piacevole e sicuro il tempo dell'oratorio ai ragazzi con disabilità in quanto la loro sicurezza potrebbe richiedere la dedizione particolare di una figura educativa.

Accanto alla responsabilità civile che impone all'autore del danno di risarcire il danneggiato, l'ordinamento giuridico conosce anche la "responsabilità penale": in questo caso è lo Stato che punisce con sanzioni specifiche – la pena detentiva (reclusione o arresto) e/o quella patrimoniale (multa o ammenda) – alcuni comportamenti delle persone³⁴.

Diversamente dalla responsabilità per danni, la responsabilità penale è solo personale (la pena è comminata solo a colui che ha violato la norma penale e non grava sugli enti giuridici): nel caso delle attività parrocchiali la responsabilità penale graverà sulle persone che hanno compiuto il reato.

Inoltre, mentre nel caso della responsabilità per danni i fatti che possono generare l'obbligo di risarcire non sono sempre puntualmente identificabili a priori, la responsabilità penale si attiva solo quando una persona viola una precisa norma penale (dunque conoscibile in anticipo). Ciò detto occorre, però, considerare che si possono commettere reati non solo con

tire la sicurezza (in acqua) dei presenti non solleva la parrocchia dalla responsabilità (contrattuale) che ha assunto nei confronti dei bambini e dei genitori; in questo caso si può dire – semplificando – che si "aggiunge" la responsabilità del gestore a quella della parrocchia.

³³ Il professionista deve tener di debito conto che questi ambienti saranno "abitati" anche da molti ragazzi minorenni. Per quanto riguarda le parrocchie ambrosiane si rinvia a E. MAPELLI, *Sicurezza e lavoro: introduzione al D.Lgs. n. 81/08*, exLege, 1/2009; E. MAPELLI, *Sicurezza sui luoghi di lavoro*, exLege, 1/2013; E. GARAVELLO, *Procedure standardizzate e formazione, informazione e addestramento*, exLege, 1/2013; L. SIMONELLI, *Quesiti circa l'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 in parrocchia*, exLege, 1/2013; E. MAPELLI, *Diritto del lavoro: le novità del D.Lgs. n. 151/15*, exLege, 3/2015.

³⁴ Si tenga conto che il medesimo fatto può generare sia la responsabilità civile che impone di risarcire il danno sia quella penale che espone l'autore alla sanzione statale (per es. un fatto che provoca una lesione personale fa sorgere un obbligo di risarcire il danneggiato ed espone all'azione dello Stato che punisce l'autore della lesione).

comportamenti positivi (una mia azione provoca una lesione personale) ma anche con omissioni: ciò accade, per esempio, quando un soggetto, tenuto a garantire un diritto di un terzo, omette di attivarsi e proprio per tale omissione si verifica un fatto considerato reato.

Poiché, come detto, la sanzione penale nasce solo se vi è una violazione della norma penale, quando si organizza l'oratorio od il campo estivo occorre prestare attenzione anzitutto a due ipotesi di reato (punte solo per dolo e non per colpa)³⁵:

- 1) *«Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro»* (art. 581 cod. pen.),
- 2) *«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa»* (art. 582 cod. pen.).

Come segnalato nel paragrafo precedente la virtù della prudenza è una grande risorsa che permette di prevedere ed evitare quelle iniziative o comportamenti che potrebbero – con facilità – cagionare una lesione personale.

Per questo motivo il responsabile dell'oratorio e del campo estivo deve prestare attenzione anche ai comportamenti dei suoi collaboratori (compresi gli animatori, anche se minorenni) al fine di aiutarli a riconoscere quelle azioni e/o omissioni che potrebbero essere qualificate come reati.

6. L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Il contratto di assicurazione non è la soluzione che evita alla parrocchia di dover sopportare gli effetti della responsabilità civile e/o penale; tuttavia attenua in modo significativo i suoi effetti patrimoniali in quanto – nei limiti del massimale assicurato – obbliga la compagnia assicurativa a risarcire i danni al posto della parrocchia³⁶.

³⁵ Laddove sono impiegati anche collaboratori retribuiti occorre prestare attenzione anche ai reati speciali che può commettere – anche con omissioni – il datore di lavoro (parrocchia/parroco). In questa situazione è decisiva la collaborazione del professionista al quale è affidato il Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

³⁶ Come anticipato, la parrocchia è tenuta a risarcire i danni per i fatti ad essa impu-

Infatti l'articolo 1882 del codice civile dispone che «[...] l'assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana» (art. 1882 cod. civ.).

Il presupposto per l'attivazione della assicurazione è che si verifichi un danno imputabile alla parrocchia ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Quando, invece, il danno non è causato dall'azione/omissione imputabile ad un soggetto si è in presenza di un caso di "infortunio" (almeno in prima approssimazione); questi danni sono ristorati (almeno in parte) dalle polizze infortunio che obbligano l'assicuratore ad erogare all'assicurato un certo importo a verificarsi di un determinato infortunio (al di fuori di qualsiasi ipotesi di responsabilità ex art. 2043 e/o 1218³⁷).

Tranne i casi previsti dall'ordinamento³⁸, né le assicurazioni di responsabilità civile, né – tanto meno – quelle per infortunio, sono obbligatorie; tuttavia le parrocchie sono di norma assicurate sia per i danni da responsabilità civile, sia per i danni da infortunio. La decisione di stipulare un contratto di assicurazione è, dunque, lungimirante in quanto tutela direttamente la parrocchia e indirettamente anche le persone danneggiate, in quanto il loro diritto al risarcimento è protetto dal rischio di incapienza del patrimonio parrocchiale.

Tuttavia, la tutela assicurativa non deve indurre la parrocchia ad attenuare l'attenzione e/o la prudenza che possono ridurre il rischio che si verifichi un danno.

Di contro la responsabilità penale non può essere protetta da alcuna polizza assicurativa in quanto la sanzione penale – arresto, detenzione, multa e ammenda – grava sempre e direttamente sul reo.

Da ultimo non può essere trascurato che un contratto di assicurazione di responsabilità civile è adeguato – ed utile – quando le condizioni di polizza sono commisurate alle circostanze ed alle attività assicurate: luoghi, tipo di attività, numero di presenti, tutela degli educatori/responsabili, tipo di iniziative³⁹.

tabili e per le azioni commesse dai collaboratori e dalle persone minorenni affidate alla sua custodia.

³⁷ Il repertorio di casi di infortunio in oratorio è variegato: gli occhiali rotti, il dente scheggiato, una lesione causata da una caduta accidentale nel cortile od in gita.

³⁸ È il caso della assicurazione degli autoveicoli o quella a tutela dei volontari ex art. 18, D.Lgs. n. 117/2017: «Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

³⁹ Il fatto che sia assicurata la complessiva attività dell'oratorio o del campo estivo non significa che tutte le iniziative proposte ai partecipanti siano protette: se un'attività è particolarmente pericolosa (per es. una scalata in parete, l'attraversata di un

7. LA SICUREZZA ALIMENTARE

È assai probabile che durante le attività dell'oratorio e delle vacanze estive siano "trattati" i prodotti alimentari per assicurare agli iscritti la merenda ed il pranzo (o una parte di essi).

La normativa a tutela dell'igiene e degli alimenti prescrive alcuni adempimenti ai quali devono conformarsi anche le parrocchie:

- 1) tutte le persone (maggioresni o minorenni) che trattano gli alimenti, anche solo nella fase di distribuzione del pranzo preparato e consegnato in oratorio da un servizio *catering*, devono aver partecipato ai corsi di formazione in materia di igiene alimentare (che hanno sostituito il "libretto sanitario")⁴⁰;
- 2) le cucine provvisorie, siano esse collocate in ambienti chiusi o all'aperto, devono essere allestite osservando le buone prassi HACCP⁴¹;
- 3) le operazioni di preparazione dei pasti e della merenda devono essere illustrate nel Manuale Haccp che la parrocchia predispone con l'ausilio di un professionista abilitato⁴²;
- 4) la presenza di una struttura destinata alla preparazione/distribuzione dei pasti (cucina provvisoria o stabile) deve essere segnalata all'ATS mediante la compilazione della SCIA da presentare al Comune⁴³.

Una particolare attenzione deve essere prestata nella preparazione/distribuzione degli alimenti qualora tra i ragazzi e gli educatori vi siano persone con intolleranze alimentari⁴⁴: è necessario che i responsabili del

ghiacciaio, una nuotata quando è esposta la bandiera rossa) la polizza potrebbe non coprire il danno.

⁴⁰ Questi corsi possono essere organizzati da una parrocchia a beneficio di tutto il decanato, coinvolgendo un professionista abilitato.

⁴¹ Per una prima conoscenza dell'argomento si rinvia alle *slides* elaborate dall'arch. Cattaneo e dalla dott.ssa Bonzi, pubblicate nel box "Oratorio" della pagina *web* dell'Avvocatura.

⁴² È evidente che quanto descritto nel manuale predisposto *ad hoc* dalla parrocchia non può rimanere lettera morta ma deve orientare l'azione di tutti coloro che sono impegnati in cucina.

⁴³ Il *format* della SCIA precompilata ai fini della comunicazione all'ATS è pubblicato nella sezione Documentazione "Oratorio" della pagina *web* dell'Avvocatura. Si presti attenzione nel compilare questa SCIA: le sezioni che devono essere completate sono solo quelle necessarie alla "notifica" e non anche quelle relative ad un vero e proprio servizio sociale pubblico.

⁴⁴ Queste notizie sono raccolte dai genitori in sede di consegna del modulo di iscrizione. Si suggerisce che le intolleranze e le allergie segnalate dai genitori siano accompagnate dalla diagnosi medica: questa circostanza attesta con sicurezza la patologia e le attenzioni da avere, ed esclude che si tratti di un mero capriccio alimentare.

servizio cucina siano resi edotti di queste situazioni e delle precauzioni da avere.

8. I RUMORI

Le attività di oratorio coinvolgono molti ragazzi e sono fonte di rumore. Tuttavia, questo effetto naturale non esclude che la parrocchia debba prestare attenzione al fine di mantenere entro limiti ragionevoli i rumori che si diffondono nelle aree limitrofe alle strutture parrocchiali.

L'equilibrio tra le ragioni dei ragazzi che giocano⁴⁵ e i diritti dei vicini a non essere eccessivamente disturbati non è facile da raggiungere e, comunque, potrebbe non essere ritenuto soddisfacente da chi abita nei pressi dell'oratorio. Alcune attenzioni potrebbero essere di aiuto per gli oratori⁴⁶:

«1. È di tutta evidenza che è impossibile pretendere che l'oratorio, il gioco dei ragazzi o il semplice ritrovarsi in piazza (come pure il tempo di ricreazione o di pausa pranzo nelle scuole) possano avvenire senza produrre rumore; di contro è doveroso prestare un'adeguata attenzione da parte dei responsabili affinché il "necessario" rumore sia contenuto entro limiti ragionevoli e siano evitate quelle manifestazioni rumorose prive di qualsiasi utilità o necessità. È, dunque, necessario che coloro ai quali è affidata la responsabilità delle attività ricreative e sportive si attivino per richiamare la doverosa attenzione nei confronti dei vicini a tutti coloro che "vivono" i nostri oratori nel tempo estivo, soprattutto in alcune fasce orarie (prime ore del pomeriggio e tardo dopo cena).

2. In particolare si richiama l'attenzione in ordine all'uso degli impianti di amplificazione così da evitare un livello di volume scriteriato e/o con una continuità che non risponde ad alcuna apprezzabile utilità (se è ben possibile trasmettere una base musicale a volume moderato per qualche attività all'aperto, non è giustificabile avere in oratorio musica a volume molto alto ... come accade nei concerti). La questione è davvero delicata da risolvere in astratto o attraverso regole cartesiane; tuttavia si tenga presente che non poche amministrazioni comunali hanno disciplinato il cosiddetto "diritto di reclamo", predisponendo un documento che qualsiasi persona può utilizzare per chiedere l'intervento dell'autorità preposta per verificare la violazione dei limiti previsti dalla normativa e – anche – vietare il perpetuarsi della fonte del rumore. In

⁴⁵ Se non è semplice (e talvolta possibile) attenuare il vociare dei ragazzi, potrebbe essere meno complicato mantenere entro limiti ragionevoli il volume della musica e degli avvisi diffusi attraverso strumenti audio.

⁴⁶ Comunicato dell'Avvocatura pubblicato sul portale il giorno 8.6.2017.

questo caso si tenga presente che se il rumore non trova giustificazione in un apprezzabile interesse (per esempio il normale gioco dei bambini o l'ordinaria attività sportiva) o non è contenuto entro limiti ragionevoli, è alta la probabilità che l'autorità preposta possa disporre la sospensione dell'attività rumorosa, "senza se e senza ma".

3. Infine, si raccomanda di verificare le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione comunale in ordine al "rumore" per quanto riguarda le attività di festa che anche la parrocchia può promuovere al di fuori delle normali fasce orarie di attività (per es. le feste che si svolgono dopo cena e che si protraggono fino a tardi). Di regola le disposizioni amministrative impongono agli organizzatori di presentare un'apposita domanda e di impegnarsi a terminare le attività "rumorose" entro un determinato orario».

9. LE MODALITÀ PER RETRIBUIRE I COLLABORATORI

La parrocchia potrebbe decidere che alcune figure impegnate nell'oratorio e nei campi estivi debbano essere retribuite. Si tratta normalmente di rapporti di breve durata (da poche settimane ad un paio di mesi), che hanno ad oggetto il servizio di responsabile delle attività estive e/o di animatore e la cui retribuzione complessiva è determinata anche tenendo presente la qualità/responsabilità del servizio richiesto e dell'impegno temporale atteso.

La soluzione più semplice e conforme alla normativa lavoristica è offerta dal "contratto di collaborazione – Co.Co." ex articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 i cui contenuti essenziali, *in primis* il compenso⁴⁷ ed i conseguenti adempimenti burocratici, sono stati presentati in *Le collaborazioni retribuite dopo l'abrogazione dei vouchers*, § 6. *Le collaborazioni coordinate e continuative*, exLege 2/2016, 44⁴⁸.

⁴⁷ Il Comunicato dell'Avvocatura pubblicato sul portale e datato 28.2.2019 offre alcune indicazioni in merito al compenso del contratto di collaborazione: «Circa la quantificazione del compenso complessivo (che deve essere indicato sia nel contratto di collaborazione che di lavoro autonomo occasionale) la legislazione non obbliga più a far riferimento ai CCNL ma è comunque opportuno, e anche moralmente doveroso, tener presenti due parametri: 1) la qualità del lavoro (cioè, delle funzioni/mansioni affidate al collaboratore) e 2) la quantità del lavoro richiesto. Inoltre, può essere opportuno considerare che il CCNL Uneba (N.B. non è l'unico contratto di riferimento in quanto prevede mansioni "vicine" a quella che interessa) raccoglie le mansioni simili a quelle affidate al coordinatore/responsabile delle attività estive nella categoria 4° Super e prevede una retribuzione oraria base lorda di circa 8,1 euro».

⁴⁸ Il tema è illustrato anche nelle slides *Il lavoro in oratorio (estate) dopo il Decreto*

Per queste necessità di breve durata le altre soluzioni sono poco più onerose (contratto di lavoro a tempo determinato), oppure molto più onerose (contratto di somministrazione lecita, con agenzie autorizzate) o, addirittura, non consentite dall'ordinamento (appalti di servizi non genuini e/o altre forme di somministrazione illecita di manodopera)⁴⁹ e pesantemente sanzionate anche in capo alla parrocchia che le utilizza.

Per quanto riguarda la diocesi di Milano, ai sensi del D.A. prot. gen. n. 707/2014, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ad un anno non richiedono la previa autorizzazione dell'Ordinario e possono essere direttamente sottoscritti dal parroco (non dal vicario parrocchiale); quelli di durata superiore ad un anno chiedono la previa autorizzazione dell'Ordinario, che è prescritta anche per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a prescindere dalla durata inferiore/superiore ad un anno. Il *format* del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività estive, nonché le indicazioni operative necessarie⁵⁰ sono pubblicati alla pagina dell'Avvocatura.

Infine, qualora si voglia retribuire colui che realizza determinati laboratori che impegnano gruppi di ragazzi per alcune ore la settimana è possibile utilizzare il contratto di lavoro autonomo occasionale (a ritenuta) in quanto l'impegno richiesto al collaboratore è caratterizzato dalla autonomia ed è sporadico.

10. LE RACCOMANDAZIONI “PRUDENTI” AI COLLABORATORI (MAGGIORENNI E MINORENNI)

Gli educatori e i responsabili sono coloro che hanno contatto con i bambini ed i ragazzi iscritti all'oratorio ed alla vacanza estiva; dunque sono loro i primi a dover mantenere alta l'attenzione affinché gli ambienti e le attività, come pure il comportamento dei minori loro affidati, siano in grado di evitare i danni a sé ed ai terzi (gli altri iscritti oppure le persone casualmente coinvolte nelle attività).

Dignità (aggiornate al 1° marzo 2019) pubblicate nel cassetto “oratorio” della pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura.

⁴⁹ Per una ampia presentazione delle ragioni della illiceità dei servizi di educatore o responsabile delle attività educative in parrocchia acquistati da enti che “prestano personale” anche sotto forma di appalti di servizi, si veda, oltre all'articolo citato nel testo, anche L. SIMONELLI, *I limiti all'utilizzo dell'appalto e della somministrazione di lavoro*, exLege 2/2009.

⁵⁰ *In primis*: il conferimento dell'incarico professionale ad uno studio paghe-contributi, la comunicazione della stipula del contratto al Centro per l'Impiego, l'elaborazione/aggiornamento del DVR e la nomina del RSPP (ex D.Lgs. n. 81/2008).

Per questo motivo è opportuno che la parrocchia provveda ad una semplice istruzione capace di suscitare in loro le attenzioni essenziali affinché il loro approccio ai ragazzi e la conduzione delle attività ad essi affidate siano sempre guidati dalla prudenza e siano espressione di una vera cura educativa.

È difficile elaborare una traccia per queste istruzioni, tuttavia a titolo esemplificativo è opportuno richiamare le seguenti attenzioni:

- 1) il rispetto dell'altro e l'aiuto reciproco sempre dovuto siano la regola d'oro dell'oratorio e del campo estivo,
- 2) i ragazzi devono potersi muovere in strutture sufficientemente sicure e custodite,
- 3) occorre curare le occasioni che potrebbero far nascere tensioni e litigi tra i ragazzi,
- 4) le attrezzature utilizzate non devono presentare una pericolosità che eccede la normale tolleranza (tenuto conto dell'età dei ragazzi),
- 5) le immagini di coloro che "abitano" l'oratorio non devono essere divulgate in rete violando la normativa sulla privacy che tutela la dignità dei minori affidati alla cura della parrocchia⁵¹,
- 6) gli animatori e gli educatori devono evitare di fotografare i ragazzi e di "far girare" sui social le loro foto; tale divieto rimane valido anche quando sono i genitori dei bambini a chiedere agli educatori di inviar loro le foto dei figli mentre sono in oratorio o in vacanza,
- 7) il proprio corpo e quello delle altre persone (minorenni o maggiorenni) non può essere usato ma deve essere custodito e rispettato (anche dalle fotografie)⁵².

⁵¹ Se viene divulgata in rete l'immagine di un ragazzo iscritto all'oratorio e/o al campo estivo tale azione potrebbe essere sanzionata come comportamento illecito. In tal caso la parrocchia potrebbe essere chiamata a risponderne nei confronti dei genitori del minore (e risarcire i danni da essi patiti), ma anche colui che ha divulgato l'immagine potrebbe esserne ritenuto responsabile: a ciò consegue che, se maggiorenni, potrà essere condannato a risarcire il danno e, se minorenni, potrebbero essere condannati al risarcimento i suoi genitori.

⁵² Si deve prestare attenzione anche all'interpretazione ed all'applicazione della nuova normativa che sanziona il fenomeno del "Revenge Porn" in fase di approvazione al Parlamento (per ora è stato approvato l'emendamento che introduce l'art. 4-bis al progetto di legge n. 1455 «*Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*»).

I CONTRIBUTI PUBBLICI A FAVORE DELL'ORATORIO ESTIVO

L'avvicinarsi dell'estate, che coincide con la fine dell'attività scolastica e l'inizio dell'oratorio estivo (o GREST), ci obbliga a riflettere ancora una volta sul tema dei contributi erogati dalle amministrazioni comunali a favore delle parrocchie e delle convenzioni concluse con le medesime.

Giova innanzitutto ricordare che l'oratorio è un'attività istituzionale della parrocchia, rivolta a bambini, adolescenti e ragazzi, che viene definita dal Sinodo 47° della Diocesi di Milano come «una comunità che educa all'integrazione fede-vita, grazie al servizio di una comunità di educatori, in comunione di responsabilità e di collaborazione con tutti gli adulti. Il metodo dell'oratorio è quello dell'animazione, che consiste nel chiamare i ragazzi a partecipare a proposte educative che partono dai loro interessi e dai loro bisogni»; nel rapporto con i terzi, l'oratorio, salvaguardando la propria identità, può «collaborare con gli enti pubblici e le istituzioni civili che si interessano dei giovani del territorio».

L'oratorio non è dunque un ente, un soggetto di diritto, ma un'attività, che fa capo alla parrocchia: qualsiasi accordo, dunque, deve essere sottoscritto dal parroco *pro tempore*, legale rappresentante della parrocchia. Ricordiamo, inoltre, che qualora l'attività di oratorio estivo interessi più parrocchie riunite in una *Comunità Pastorale*, la convenzione con l'ente pubblico deve coinvolgere le singole parrocchie anche se una sola parrocchia assume il ruolo di capofila, e si impegna a distribuire il contributo ricevuto anche alle altre parrocchie della comunità, secondo criteri e parametri previamente concordati fra le stesse. Come noto, infatti, le *Comunità Pastorali*, come pure tutte le forme di Unità Pastorale, non sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 222/1985, e ciò comporta che per l'ordinamento civile questi enti canonici siano "invisibili".

La funzione educativa e sociale dell'attività di oratorio è stata ricono-

sciuta dal Legislatore sia a livello regionale (in Lombardia abbiamo la legge regionale 23.11.2001 n. 22, ma in generale almeno altre tredici Regioni hanno legiferato in materia), sia a livello nazionale con l'entrata in vigore della legge 1 agosto 2003 n. 206, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003, che ha riconosciuto e incentivato «*la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia*».

L'oratorio, che è attività di religione o culto di un ente ecclesiastico, ai sensi dell'articolo 16, lettera a), della legge n. 222/1985, non è disciplinato da fonti dell'ordinamento statale o regionale: le leggi sopra menzionate, infatti, non hanno definito l'oratorio, né hanno previsto norme di organizzazione o standard a cui la Parrocchia è tenuta ad adeguarsi, ma hanno semplicemente ipotizzato forme di collaborazione nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori¹.

Essendo un'attività ecclesiale è l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a:

- a) decidere in autonomia i criteri educativi, le attività proposte, la durata complessiva e l'orario giornaliero,
- b) scegliere ed incaricare gli educatori,
- c) provvede alla raccolta delle iscrizioni,
- d) determinare il numero di bambini che possono partecipare e la politica delle quote di iscrizione.

L'amministrazione comunale, qualora intenda sostenere economicamente questa preziosa attività, deve limitarsi ad una presa d'atto della valenza educativa e sociale dell'attività di oratorio, senza voler imporre illegittime forme di cogestione o di programmazione pubblica dell'attività stessa: non si tratta di un servizio pubblico affidato/appaltato dal Comune alla Parrocchia, ma di un'attività istituzionale di quest'ultima.

Il sostegno economico assicurato dall'ente pubblico può consistere nell'erogazione di un contributo a fondo perso² oppure nell'offerta di servizi gratuiti o a condizioni agevolate (ad es. servizio mensa, trasporto pubblico, piscina comunale, personale di sostegno...).

¹ Per questo motivo l'oratorio non è neppure un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) o un Centro Diurno Ricreativo (CDR) che, come noto, è soggetto a specifiche normative, prevede forme di accreditamento con l'ente pubblico e, se prevede una quota di iscrizione, è anche un'attività commerciale.

² Quindi non corrispettivo ma contributo a fondo perso, da non assoggettarsi ad IVA.

Al fine di formalizzare correttamente il rapporto fra le parti, l'Avvocatura dell'Arcidiocesi di Milano ha predisposto un modello di convenzione, di seguito riportato.

Il testo deve essere completato inserendo quanto concordato tra la Parrocchia ed il Comune, e il parroco per poterlo sottoscrivere deve chiedere ed ottenere l'autorizzazione all'Ordinario diocesano (inviando la domanda all'Ufficio Amministrativo Diocesano). È, pertanto, opportuno che la richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione sia inoltrata alla Curia prima che il testo sia deliberato dall'amministrazione comunale (al fine di potervi apportare le eventuali modifiche/correzioni che fossero necessarie per poter rilasciare l'autorizzazione canonica).

La parrocchia, in quanto beneficiaria di un contributo pubblico, ha poi l'onere di presentare al Comune una relazione finale che dia conto dell'effettivo svolgimento delle attività indicate nel programma iniziale.

Ben venga, dunque, il sostegno pubblico a favore dei nostri oratori estivi, che impegnano centinaia di volontari, educatori ed animatori, sollecitati dal desiderio di offrire davvero un servizio sociale ed educativo a favore delle famiglie: si raccomanda unicamente di valutare con attenzione il contenuto delle convenzioni, tenendo conto di quanto è stato qui precisato.

**MODELLO DI CONVENZIONE
PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI ORATORIO ESTIVO – ANNO 2019**

Tra

il Comune di ...

e

la Parrocchia ... in ... [*quale capofila*¹]

[*la Parrocchia ... in ...
la Parrocchia ... in ...
la Parrocchia ... in ...
la Parrocchia ... in ...*]

Premesso che:

- l'oratorio è un'attività istituzionale della Parrocchia, che si definisce come *«una comunità che educa all'integrazione fede-vita, grazie al servizio di una comunità di educatori, in comunione di responsabilità e di collaborazione con tutti gli adulti. Il metodo dell'oratorio è quello dell'animazione, che consiste nel chiamare i ragazzi a partecipare a proposte educative che partono dai loro interessi e dai loro bisogni»* (Sinodo 47° Diocesi di Milano, costituzione 218, § 1); nel rapporto con i terzi, l'oratorio, salvaguardando la propria identità, può *«collaborare con gli enti pubblici e le istituzioni civili che si interessano dei giovani del territorio»* (Sinodo 47° Diocesi di Milano, costituzione 226, § 2);
- il Comune, anche alla luce del proprio statuto, afferma l'interesse e l'obiettivo dell'amministrazione di realizzare servizi a sostegno dei ragazzi e della gioventù, per contrastare il disagio giovanile, la devianza minorile e per garantire uno sviluppo armonico della personalità del giovane. Tali obiettivi possono essere perseguiti con propri interventi e servizi specifici che si affiancano a quelli promossi dal privato sociale, e in particolare dalle parrocchie tramite gli oratori;
- la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, all'articolo 1, comma 4, statuisce che *«gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle asso-*

¹ Qualora la convenzione sia sottoscritta da più parrocchie.

- ciazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;*
- *la legge regionale 23 novembre 2001 n. 22, Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, all'articolo 1, comma 1, afferma che «La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente»;*
 - *la successiva legge n. 206 del 1 agosto 2003, Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo, all'articolo 1, comma 1, ha confermato, a livello nazionale, che «In conformità ai principi generali di cui al capo I della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art.8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia».*

Considerato altresì che il programma di attività di oratorio estivo per l'anno 2019 è stato presentato dalla Parrocchia di ... al Comune in data

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Il Comune riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione

educativa e sociale svolta dalla Parrocchia di ... mediante l'attività di oratorio estivo. Il Comune assicura azioni di sostegno dell'attività oratoriana in quanto tale, giusta la sua riconosciuta rilevanza sociale ed educativa.

Art. 3

Il Comune prende atto del programma dell'oratorio estivo 2019 e, alla luce della documentazione prodotta ed allegata, stanziava un contributo complessivo a fondo perso di euro ... *[oppure si impegna ad erogare gratuitamente o a condizioni agevolate i seguenti servizi alle seguenti modalità: ...]*.

Art. 4

Il Comune si impegna a liquidare *[alla parrocchia capofila]*, il suddetto contributo complessivo riconosciuto per l'attività dell'oratorio estivo 2019, con le seguenti modalità:

- a) 70% *[o altra percentuale]* alla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) 30% entro il ..., a fronte di una relazione finale da parte della Parrocchia inerente l'effettivo svolgimento dell'attività di oratorio estivo, concordando eventuali detrazioni in caso di mancato svolgimento di qualche iniziativa o di consistente riduzione di qualche attività rispetto a quanto preventivato.

Non ricorrendo tali condizioni, il saldo verrà erogato.

[La Parrocchia capofila si impegna a trasferire il contributo ricevuto dal Comune alle altre parrocchie che hanno sottoscritto la presente convenzione secondo le seguenti quote ...]

Art. 5

Restano di esclusiva competenza della Parrocchia:

- 1) la definizione dei criteri educativi;
- 2) la raccolta delle iscrizioni con relative quote;
- 3) l'organizzazione delle attività e delle gite;
- 4) la scelta dei programmi;
- 5) la durata dell'oratorio estivo e gli orari del medesimo;
- 6) la scelta degli educatori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data

Per il Comune di ...

Per la Parrocchia di ...

LE RICEVUTE ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI ALL'ORATORIO E ALLE VACANZE ESTIVE

Con la chiusura delle scuole e l'inizio della bella stagione nelle parrocchie prendono il via le attività estive con i ragazzi. A seconda della latitudine e delle tradizioni, i luoghi in cui si svolgono queste iniziative sono denominati oratorio, ricreatorio, centro di aggregazione giovanile e l'attività viene denominata oratorio estivo, *grest*, campi scuola, vacanza estiva ...

Al di là del nome che le contraddistingue queste esperienze sono unificate da alcuni elementi: i destinatari, che sono i bambini e i ragazzi, gli spazi utilizzati, che sono le strutture parrocchiali, la tipologia delle iniziative, che intrecciano gioco e preghiera, svago e momenti formativi.

Le differenze, invece, riguardano le modalità di gestione: dalla durata, che può andare da una settimana a quasi tutto il periodo estivo, dalla frequenza, che può essere quotidiana o di qualche giorno a settimana, dall'orario giornaliero che può essere di poche ore o andare dal mattino fino al tardo pomeriggio.

Un elemento che caratterizza le attività estive delle parrocchie con i ragazzi è che la loro realizzazione è affidata – sotto la sorveglianza e la direzione dei sacerdoti, delle religiose o degli educatori laici che seguono la pastorale durante l'anno – a numerosi volontari, adolescenti, giovani, genitori, che si impegnano con generosità e grande entusiasmo. Nulla esclude, però, che in assenza del numero di volontari sufficiente e, soprattutto, quando la presenza delle figure di riferimento non può essere continuativa (perché magari un sacerdote deve occuparsi di più parrocchie), alcuni collaboratori possano essere retribuiti.

1. IL SOGGETTO TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Normalmente l'oratorio estivo è gestito direttamente dalle sole parrocchie, in alcuni casi, però, anche altri enti sono coinvolti nella conduzione

delle attività estive (anzitutto associazioni – che possono assumere la veste di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Onlus – oppure cooperative sociali).

Il fatto che siano coinvolti più soggetti chiede che la parrocchia vi presti molta attenzione in quanto è decisivo riconoscere quale ente diventa il solo titolare di questa attività educativa estiva realizzata negli ambienti dell'oratorio. Infatti, mentre le "cose" possono appartenere a più soggetti contemporaneamente (in quota parte), le "attività" devono necessariamente essere "attribuite" ad un solo soggetto.

Se consideriamo che ordinariamente l'attività di oratorio estivo è della parrocchia e solo della parrocchia, per poterla attribuire ad un altro soggetto (associazione, cooperativa sociale, amministrazione comunale) occorre che vi sia un accordo scritto che consente a questo nuovo soggetto di utilizzare gli ambienti dell'oratorio per svolgere la sua propria attività ricreativa-educativa a favore dei ragazzi (per es. un comodato).

La titolarità dell'attività di oratorio estivo è una questione che non può riguardare solo i due soggetti (la parrocchia proprietaria delle strutture e l'ente che le usa per organizzare le sue proprie attività) in quanto coinvolge anche le famiglie dei ragazzi (il modulo di iscrizione deve, infatti, indicare con chiarezza chi è il soggetto che organizza le attività) e tutti i soggetti che forniscono beni e servizi per questa attività (servizi di autonoleggio per il pullman, catering, fornitori di generi alimentari, collaboratori retribuiti ...).

Quando l'attività non è della parrocchia, non si può utilizzare la sua carta intestata, né i pagamenti/incassi possono avvenire utilizzando i conti correnti parrocchiali.

2. LE QUOTE DI ISCRIZIONE

Normalmente viene chiesto alle famiglie un contributo il cui importo può anche superare le spese sostenute dall'organizzatore (in riferimento alle attività di oratorio estivo: per i cappellini, le magliette, i gadget vari, i materiali per i laboratori, le uscite, gli ingressi a parchi e piscine, merenda, pranzo; in riferimento alle attività di vacanza estiva dei ragazzi: per il viaggio, il vitto e l'alloggio).

Si tratta di somme che non hanno rilevanza fiscale quando l'ente che organizza queste attività sono le parrocchie (o un ente ecclesiastico) in quanto si tratta di attività di religione e culto¹.

¹ Sul tema si veda il contributo *I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo* pubblicato in questo numero.

Quando, invece, le attività estive organizzate dalla parrocchia assumono la veste giuridica dei Centri di Animazione Giovanili (CAG) riprendono ad essere soggette alla normativa fiscale ordinaria in quanto sono attività commerciali (cf adempimenti IRES, IRAP, IVA).

3. LE RICEVUTE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE

Anche solo per poter elaborare il rendiconto parrocchiale è assai utile che la parrocchia rilasci comunque una ricevuta per le somme incassate a titolo di quote per le attività estive che coinvolgono i ragazzi: a maggior ragione deve rilasciarla se è richiesta dalle famiglie.

Ciò accade ora con maggior frequenza in quanto, grazie a queste ricevute, i genitori possono ricevere da parte del loro datore di lavoro il rimborso (parziale) della spesa sostenuta per le quote di iscrizione, in quanto le somme loro corrisposte a fronte del costo da essi sostenuto «*per la frequenza di ludoteche e di centri estivi*» sono entrate a far parte del cosiddetto *welfare* aziendale, cioè compensi sui quali non gravano oneri fiscali e contributivi (cf la lett. f-bis introdotta dalla L. 1920/2016 all'art. 51, c. 2 del TUIR).

Per elaborare in modo corretto queste ricevute, le parrocchie possono utilizzare i fac-simili riportati in calce.

Si deve tener presente che per i contributi versati dalle famiglie per le attività estive (come per tutte le attività di religione o culto) non è prevista alcun tipo di agevolazione, né detrazioni dal reddito complessivo, né deduzione dall'imposta lorda dovuta. Per questo motivo è opportuno che per le ricevute sia utilizzato il testo in calce, senza aggiungere alcunchè.

RICEVUTA PER LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO

Ricevuta iscrizione oratorio estivo

Parrocchia ...
via ..., n. ...
città ...
C.F. ...

Ricevuta n. ... del ...

Il sottoscritto ..., nella qualità di legale rappresentante della parrocchia di ...

DICHIARA

di ricevere l'importo di euro ... dal Sig. ..., nato a ... il ..., C.F. ...
a titolo di iscrizione all'oratorio estivo di ... per il periodo dal ... al ...

Si attesta che l'attività è esclusa dal campo di applicazione IVA in quanto costituisce attività di religione o culto di cui all'articolo 16, lett. a) della legge 222/1985.

[Data] ...
[Firma] ...

[se l'importo supera i 77,46 euro occorre apporre una marca da bollo da 2 euro]

CHIESA ITALIANA E PRIVACY: INDICAZIONI IN MATERIA DI RISERVATEZZA E LA MODULISTICA¹

La 71^a Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, risalente al 1999. Il passaggio era necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto dell'autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi enti e delle sue attività – al Regolamento dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, che dal 25 maggio 2018 è applicato in tutti i Paesi membri. L'aggiornamento votato, ottenuta la necessaria *recognitio* della Santa Sede e promulgato dal Presidente della CEI, entra in vigore da oggi, 25 maggio 2018.

Di seguito le indicazioni e la modulistica in materia di privacy, in continuo aggiornamento elaborati dagli uffici della Conferenza Episcopale Italiana.

Roma, 25 maggio 2018

² Questi documenti sono pubblicati alla pagina <https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-italiana-e-privacy/>

DOCUMENTO N. 1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA DELLA PRIVACY ED ENTI ECCLESIASTICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE DIOCESI

31 LUGLIO 2018

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in applicazione il Regolamento 679/2016 UE in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 91 di tale Regolamento è stato predisposto un aggiornamento del Decreto generale della CEI del 1999 in materia, che ha ottenuto la necessaria *recognitio* della S. Sede ed è stato promulgato mediante la pubblicazione nel sito web della CEI (<https://www.chiesacattolica.it/decretochiesa-italiana-e-privacy/>).

Finalità del decreto è in primo luogo quella di garantire in modo adeguato la protezione dei dati personali trattati, in risposta alle crescenti esigenze di tutela determinate dagli sviluppi della "società dell'informazione" e alla rinnovata sensibilità verso tali temi, rispetto ai quali anche la Chiesa non può non mostrare una rinnovata sollecitudine. Inoltre l'adeguamento del testo – volto a renderlo "conforme" al Regolamento così come previsto dall'articolo 91 del Regolamento – consente alla Chiesa di continuare ad applicare, per i soggetti e le finalità istituzionali, un proprio *corpus* completo di norme, nell'esercizio della propria autonomia e indipendenza e a tutela delle esigenze di libertà connesse all'esercizio della sua missione.

Tenuto conto delle esigenze da più parte manifestate, sembra opportuno anticipare in forma sintetica l'indicazione di alcuni principali adempimenti.

In primo luogo, occorre considerare che la nozione di "trattamento" dei dati personali accolta nel Regolamento e nell'aggiornamento del Decreto CEI è piuttosto ampia e che essa in sostanza riguarda qualsiasi operazione riferibile ai dati personali, compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano compiute in via automatizzata. Quindi, tutte o quasi le attività abitualmente compiute nell'ambito di parrocchie e/o diocesi (registri dei sacramenti, elenchi per il catechismo...) devono considerarsi trattamento dei dati personali (art. 1, § 2 e art. 2, Decreto; art. 2, par. 2 e art. 4 Regolamento).

Perché il trattamento sia lecito deve essere presente almeno una delle condizioni elencate dall'art. 4, § 1, del Decreto.

La condizione più frequente è il consenso informato del soggetto interessato, cioè del soggetto dei cui dati si tratta (art. 2; art. 4; art. 5 Decreto; art. 4; art. 6; art. 7 Regolamento). Tale consenso deve essere espresso e inequivocabile e deve essere preceduto da una adeguata informativa (v. allegato) (art. 6 Decreto; art. 13; art. 14

Regolamento). L'interessato può sempre revocare il consenso al trattamento (art. 5, § 3 Decreto; art. 17; art. 21 Regolamento).

Alcuni trattamenti, tuttavia, non trovano la loro base giuridica nel consenso, che pertanto in questi casi non deve essere acquisito (cfr. in tal senso art. 4, § 1, lett. b), c), d), e), f), g) del Decreto). In questo quadro si può ritenere, in particolare, che non deve essere acquisito il consenso in caso di amministrazione di sacramenti o qualora il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Dovrebbe essere invece acquisito il consenso in caso di iscrizione a catechismo, di partecipazione a gite, a grest (se si tratta di minore, il consenso di ambedue i genitori).

È necessario nominare un "titolare del trattamento", cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell'ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia). Data la ontologica "mutevolezza" del soggetto apicale dell'ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l'ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante *pro tempore*).

Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un "responsabile del trattamento", colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l'esonero del titolare da eventuali responsabilità.

Ai sensi dell'art. 8, § 5, del Decreto generale «*Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano (20), alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza*».

Certificati, estratti, attestati dovrebbero essere quindi richiesti o dal diretto interessato (o dai suoi legali rappresentanti, se minore), o da un suo delegato.

Non sembra si possa dare seguito a richieste provenienti da altri soggetti privi di delega (esempio, nonni che chiedano, a prescindere da una delega dei genitori del minore, certificati riguardanti il minore stesso).

Sembra si possa ritenere ammissibile la comunicazione di dati Diocesi-Diocesi, Diocesi-parrocchia, parrocchia-Diocesi e parrocchia-parrocchia, in quanto declinazione della libertà di organizzazione del culto, nonché di comunicazione sancita dall'accordo del 194. Anche altri indici normativi inseriti nel Regolamento UE (cfr. Considerando 47 e 48; art. 6, c. 1, lett. f) e c. 4, spec. lett. a), Considerando 51; art. 9, c. 2, lett. d) sembrano avallare tale interpretazione.

Se il trattamento si svolge su "larga scala" (il Decreto non definisce la nozione

di larga scala, che deve essere quindi valutata nel caso concreto. Il Regolamento fornisce un orientamento al considerando 91. A ogni modo, il WP29, organo consultivo dell'UE per la materia della Privacy, raccomanda di tenere conto, in particolare, al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala, dei seguenti elementi: a. il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; b. il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; c. la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento; d. la portata geografica dell'attività di trattamento) o appare di particolare delicatezza (questo criterio, secondo il WP29, include categorie particolari di dati personali così come definite all'articolo 9 del Regolamento, ad esempio informazioni sulle opinioni politiche delle persone) deve essere nominato un «responsabile della protezione dei dati» (art. 18 Decreto; art. 37; art. 38; art. 39 Regolamento). Il responsabile della protezione dei dati può essere alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno.

Tra i compiti del responsabile per la protezione dei dati (specificamente indicati nel decreto) vi è quello di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati, sorvegliare l'osservanza del decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Deve essere tenuto un "registro delle attività di trattamento", anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (art. 19 Decreto; art. 30 Regolamento).

Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi, specie qualora si tratti di archivi informatici. L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento. Spetta al titolare del trattamento autorizzare agli estranei l'accesso ai dati. Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali. Il titolare del trattamento deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio (art. 2; art. 13; art. 14 Decreto; art. 4; art. 32; art. 33; art. 34 Regolamento).

Sono previste sanzioni, di non poco rilievo (art. 23 Decreto; art. 82; art. 83, art. 84 Regolamento).

Tenuto conto dell'evoluzione in corso, gli uffici e Servizi competenti della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana forniranno ulteriori indicazioni e documentazione, restando a disposizione per ogni eventuale esigenza che sarà rappresentata.

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

Il titolare del trattamento deve fornire all'interessato tutte le informazioni di seguito indicate in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, elettronici.

In caso di raccolta presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e civile e gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento (indicata nel decreto, per esempio, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto);
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- d) se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

**FAC SIMILE INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(PER DIOCESI E PARROCCHIE)**

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi/Parrocchia ... *[inserire nome dell'ente Diocesi/Parrocchia]*, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statale, precisandosi:

- a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;
- b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi/Parrocchia stessa, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie;
- c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Diocesi/Parrocchia;
- d) con il consenso del titolare¹, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Diocesi/Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi/Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; c) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);
- e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi/Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);
- f) titolare del trattamento è la Diocesi/Parrocchia ... *[inserire nome]*, con sede in ... *[inserire indirizzo e "dati di contatto"*, ossia i dati che consentono di contattare il titolare del trattamento; dire se è nominato responsabile della protezione dei dati e inserire dati di contatto];
- g) l'interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;
- h) l'interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa.
- i) l'interessato ha diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo.
- j) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamen-

¹ Leggasi: interessato.

to, dal responsabile del trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno.

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia

Acconsento a che i miei dati non "riservati" siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati

Acconsento a che i miei dati non "riservati" siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati

Acconsento a che i miei dati non "riservati" siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti

Acconsento a che i miei dati "non riservati" siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi

Data ...

Firma ...

DOCUMENTO N. 2

ALCUNE INDICAZIONI IN MATERIA DI RISERVATEZZA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI

26 MARZO 2019

Prima ancora di una legge, è il buon senso che richiede una certa cura nel trattamento dei dati dei fedeli. Per rendere l'idea si possono paragonare i dati a dei beni che non appartengono a chi li detiene, ma che vengono affidati per uno scopo specifico. Così, il libro prestato da un amico per una veloce lettura non potrà essere prestato o regalato ad altri, salvo che con l'approvazione del proprietario. I dati dei fedeli non appartengono alla Diocesi o alla parrocchia, possono essere da esse utilizzati nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

La Conferenza Episcopale Italiana il 25 maggio 2018 ha emanato il nuovo Decreto Generale in materia di tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza che aggiorna le precedenti norme in materia del 1999. La normativa canonica troverà piena ed esclusiva applicazione in quelle attività che caratterizzano la vita della Chiesa. Tra esse ricordiamo, ad esempio: i registri canonici; l'attività e le procedure proprie dei Tribunali Ecclesiastici; gli annuari e i bollettini; il catechismo e i centri estivi (oratori, GREST, TEE...).

Per quelle attività che di per sé non sono caratteristiche della Chiesa (se non nelle modalità con cui vengono effettuate) troverà applicazione il regolamento generale sulla protezione dei dati, cioè il regolamento UE n. 2016/679 meglio noto con la sigla GDPR. Tra queste attività ricordiamo, ad esempio, le scuole diocesane o parrocchiali; le opere di assistenza (ospedali, case di riposo, ambulatori...); le attività caritative che prevedono la comunicazione dei dati a enti terzi.

In questa scheda ci occupiamo principalmente di quegli ambiti regolati esclusivamente dal Decreto Generale CEI.

L'articolo 2 del Decreto definisce alcuni termini. Tra essi ricordiamo:

- Dato personale: «qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
- Trattamento: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

- Il Titolare del trattamento sarà la persona giuridica che tratta i dati decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati stessi. Ad esempio: per i diversi database, archivi e registri della Curia sarà la Diocesi; per i registri parrocchiali, l'anagrafe dei parrocchiani o gli iscritti al catechismo sarà la Parrocchia; per i seminaristi sarà il Seminario.

Il Decreto prevede che i dati personali possano essere trattati solo in specifici casi previsti dall'articolo 4. Tra le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento ricordiamo:

- *L'esplicito, libero e informato consenso dell'interessato.* Necessario, ad esempio, per pubblicare foto sui "social" parrocchiali.
- *La necessità per il Titolare di adempiere un obbligo previsto dalla legge canonica o civile.* È il caso, ad esempio, della trascrizione dei dati nel registro dei sacramenti. In questo caso non sarà necessario richiedere alcun consenso per il trattamento.
- *La necessità per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.* È il caso, ad esempio, dei dati dei bambini iscritti al catechismo di una parrocchia. Non sarà necessario l'esplicito consenso dei genitori al trattamento di quei dati necessari alla partecipazione alle attività (per esempio, nome e cognome, data di nascita, numero di telefono dei genitori...) perché la parrocchia è portatrice del legittimo interesse di poter svolgere «*la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione*».

Qualsiasi sia la base giuridica del trattamento, sarà necessario informare l'interessato circa la modalità di utilizzo dei dati raccolti e i suoi diritti. Il Decreto infatti stabilisce che i dati siano trattati in modo corretto e trasparente. Per questo sarà generalmente necessario consegnare un'informativa ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, fatta eccezione per la trascrizione di dati nei registri canonici e per gran parte delle attività del Tribunali. Alcuni modelli di informative sono disponibili a cura dell'Ufficio Giuridico della CEI.

Riportiamo, infine, alcune semplici regole:

1. *I supporti in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1 f):* elenchi, archivi e registri non devono essere lasciati incustoditi in luoghi frequentati dando a chiunque la possibilità di consultarli. L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo in cui è conservato il supporto *hardware* (computer/server), anche da una chiave informatica di accesso (*password*) conservata dal titolare del trattamento e periodicamente

mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

2. *L'accesso ai dati deve essere permesso al minor numero di persone possibile:* così ai registri parrocchiali deve poter accedere solo il parroco ed eventualmente, se strettamente necessario, i presbiteri della parrocchia e pochissimi laici debitamente istruiti e autorizzati. Gli elenchi devono essere consegnati solo nel caso in cui essi siano necessario per compiere un determinato servizio (ad esempio: l'elenco degli iscritti in una classe di catechismo può lecitamente essere affidato ai catechisti di quella classe; l'elenco dei malati da visitare può essere consegnato al ministro della Comunione incaricato). Circa gli autorizzati altrattanto, si veda la scheda sui Titolari e i Responsabili.
3. *I dati devono essere utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dalla legge o per quelli per cui l'interessato ha prestato il proprio esplicito consenso (art. 3 §1 b):* così, ad esempio, i dati ricevuti per la trascrizione sui registri canonici non potranno essere inseriti nell'anagrafe parrocchiale e utilizzati per avvertire l'interessato di eventuali altre iniziative parrocchiali (catechesi, eventi culturali ...).
4. *È necessario rispettare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1 c):* potranno essere trattati solo quei dati personali strettamente necessari al fine per cui vengono richiesti. Ad esempio, per l'iscrizione al catechismo non si potrà richiedere il reddito o le patologie di cui soffrono i genitori del ragazzo, perché dati superflui per la frequenza agli incontri.
5. *Bisogna garantire la distruzione sicura dei documenti contenenti dati non più utili.* Gli elenchi o copie di certificati da eliminare (perché, ad esempio, obsoleti o creati in più copie per errore o per qualsiasi altro motivo) devono essere strappati a mano o distrutti con un apposito trita-documenti in modo da rendere illeggibili i dati ivi contenuti.

**IL TITOLARE, L'INCARICATO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

26 MARZO 2019

Il Titolare

Il "Titolare del trattamento", ai sensi del Decreto CEI, è «*la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*» (art. 2 n. 7).

Il Titolare viene definito in relazione all'attività effettivamente svolta: è un concetto fattuale e non meramente formale ed è il ruolo che ricopre chi tratta i dati e detiene su di essi un potere decisorio.

È il Titolare il primo fra tutti a doversi adoperare per garantire la tutela dei dati personali in fase pregressa – cioè nell'organizzazione – durante e dopo il trattamento.

Da ciò consegue che il Titolare del trattamento sarà la persona giuridica che tratta i dati decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati stessi. Ad esempio: per i diversi database, archivi e registri della Curia sarà la Diocesi; per i registri parrocchiali, l'anagrafe dei parrocchiani o gli iscritti al catechismo sarà la Parrocchia; per i seminaristi sarà il Seminario.

È rischioso indicare nelle informative il Vescovo, il parroco o altra persona fisica nell'indicazione del Titolare, sia perché ciò non corrisponde a quanto effettivamente succede sia per l'obbligo di dover informare tutti gli interessati nel momento del loro cambiamento.

Il Responsabile del Trattamento

Il responsabile del trattamento è «*la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*» (art. 2 n. 8).

Tale figura merita subito dei chiarimenti: secondo gran parte della dottrina essa non è interna all'organizzazione che cura la sicurezza dei dati e non è nemmeno il Responsabile della Protezione dei Dati. Il Cancelliere non è il Responsabile del trattamento di una Diocesi e la segretaria parrocchiale non è la Responsabile dati della parrocchia. Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumeranno il ruolo di "incaricato", non formalizzato dal decreto, di cui si parlerà nel paragrafo successivo.

Il Responsabile del Trattamento è una figura solamente eventuale, presente

laddove i dati vengano trasmessi a terzi (ad es. una società che imbusta e spedisce riviste) perché svolgano un servizio per conto del Titolare (ad es. il recapito della rivista diocesana).

Il Titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti attraverso un contratto o altro atto giuridico. Esso deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'articolo 15 del Decreto al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.

Il Decreto prevede alcuni precisi obblighi per il Responsabile del Trattamento quali, tra gli altri: la tenuta del registro dei trattamenti svolti (art. 19, § 2 Decreto CEI); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un RPD-DPO nei casi previsti (art. 18 Decreto CEI).

L'incaricato al trattamento (o autorizzato al trattamento)

Tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumono il ruolo di «*incaricati al trattamento*» o «*autorizzati al trattamento*». Essi devono seguire le istruzioni impartite dal Titolare. Ricoprono il ruolo di incaricati del trattamento, ad esempio: tutti i sacerdoti e i laici addetti alla Curia diocesana così come coloro che collaborano nelle segreterie parrocchiali.

È possibile costituire anche diversi livelli di autorizzati al trattamento: ad esempio i responsabili uffici di Curia e gli addetti. Sono stati predisposti dei moduli per nominare gli autorizzati al trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è un professionista esterno alla persona giuridica del Titolare o del Responsabile del Trattamento che ha i seguenti compiti (art. 18):

- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- collaborare con il Titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- informare e sensibilizzare il Titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento (per quelle attività regolate anche dal GDPR);
- supportare il Titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.

È consigliabile che ogni regione ecclesiastica o più diocesi limitrofe si organizzino per individuare un Responsabile della Protezione dei dati. È consigliabile che esso abbia le seguenti caratteristiche:

- 1) conoscenza del mondo ecclesiastico
- 2) esperienza nell'ambito della sicurezza informatica
- 3) conoscenza della normativa civile e canonica
- 4) disponibilità a partecipare agli incontri nazionali organizzati dalla CEI.

DOCUMENTO N. 4

INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHESI

26 MARZO 2019

In occasione di corsi di catechesi per l'Iniziazione Cristiana, la preparazione al matrimonio o percorsi dedicati ai giovani o alle famiglie spesso vengono raccolti i dati dei partecipanti in apposite schede di iscrizione. Nel predisporle è bene tenere presente delle seguenti considerazioni.

È innanzitutto necessario ricordare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1.c): potranno essere richiesti ai partecipanti ai percorsi di catechesi solo quei dati personali strettamente necessari a prendere parte ad essi. Pertanto richiedere un contatto telefonico o email ai partecipanti (o ai loro genitori/tutori se minorenni) è lecito e ragionevole per comunicare informazioni o attività della parrocchia. Al contrario, chiedere di indicare il reddito familiare o il tipo di automobile posseduta potrebbe essere superfluo per la partecipazione a un percorso di catechesi e, pertanto, illecito.

La base giuridica che permette la raccolta dei dati è il legittimo interesse della Parrocchia o della Diocesi a svolgere liberamente «*la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione*» così come garantito dall'articolo 2 dell'Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984.

È necessario fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, apposita informativa circa il trattamento dei dati personali. L'informativa può essere consegnata solo una volta e non vi è obbligo di fornirla nuovamente ogni anno al rinnovo dell'iscrizione, salvo cambiamenti sostanziali nella stessa.

L'elenco degli iscritti al catechismo di ciascun gruppo/classe potrà essere consegnato alle catechiste che avranno il compito di non divulgarlo e di conservarlo con cura evitando così possibili furti di dati.

La parrocchia potrà, con moderazione, comunicare all'interessato iniziative pastorali non direttamente collegate al percorso di catechesi. Ad ogni comunicazione deve essere anche indicata una o più modalità semplici per non essere più contattato per questo genere di informazioni (ad esempio, l'invio di una e-mail).

Modelli di informativa sono disponibili a cura dell'Ufficio giuridico della CEI.

DOCUMENTO N. 5

INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ ESTIVE (ORATORIO ESTIVO, GREST, CRE, TEE...)

26 MARZO 2019

In occasione dell'estate spesso le parrocchie organizzano delle attività estive all'interno delle proprie strutture. In tali occasioni vengono normalmente raccolti i dati dei minori partecipanti.

È innanzitutto bene ricordare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1.c): potranno essere richiesti ai partecipanti alle attività estive solo quei dati personali strettamente necessari a prendere parte ad esse. Pertanto richiedere un contatto telefonico o email (o ai loro genitori/tutori se minorenni) è lecito e ragionevole per comunicare informazioni o nuove attività. Al contrario, chiedere di indicare il reddito familiare o il tipo di automobile posseduta potrebbe probabilmente essere superfluo per la partecipazione alle attività e, pertanto, illecito.

La base giuridica che permette la raccolta dei dati è il legittimo interesse della Parrocchia o della Diocesi a svolgere liberamente «*la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione*» così come garantito dall'articolo 2 dell'Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984.

È necessario fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, apposita informativa circa il trattamento dei dati personali.

Sarà necessario raccogliere il consenso al trattamento di dati "particolari" se vengono segnalate alla parrocchia patologie rilevanti che interessano il minore (come le intolleranze o le allergie alimentari).

Sarà anche necessario raccogliere il consenso al trattamento di foto e video se la Parrocchia prevede di acquisire e archiviare o pubblicare sui social tali tipo di dati. Tuttavia, il singolo partecipante deve essere in grado di prendere parte alle attività anche qualora non abbia prestato tale consenso. In questo caso, se l'interessato fosse involontariamente ripreso il suo volto dovrà essere reso irriconoscibile.

Modelli di informativa sono disponibili a cura dell'Ufficio giuridico della CEI.

DOCUMENTO N. 6

INDICAZIONI PER I REGISTRI DEI SACRAMENTI E DEGLI ATTI DI CULTO

26 MARZO 2019

Questo documento fa riferimento ai seguenti registri canonici:

- Battesimo
- Matrimonio
- Defunti
- Onere delle pie fondazioni (tabella e registro)
- Registro delle messe intenzionate
- Cresime
- Legati
- Catecumeni
- Ordinazioni
- *Ordo virginum*
- Prime comunioni

Per il registro dello *status animarum* si veda apposita scheda.

Il Decreto Generale della CEI in materia di tutela del diritto alla buona fede e alla riservatezza del 25 maggio 2018 nulla innova circa il trattamento dei dati contenuti in questi registri né impone particolari adempimenti.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, i dati da richiedere e da conservare nei registri devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 3 §1 c del Decreto). Ciò significa che si limiterà la raccolta e la conservazione a quei dati stabiliti dalla legge canonica o che vengono abitualmente registrati secondo prassi consolidata. Ad esempio, nel registro dei battesimi si eviterà di segnare la professione dei genitori o di padrino e madrina; l'età e la professione degli sposi e dei testimoni saranno necessari per compilare l'atto di matrimonio ma si eviterà di annotare sullo stesso i numeri telefonici o gli indirizzi email degli stessi.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo previsto dalle norme canoniche (art. 4§1, b del Decreto) per tutti i registri elencati tranne per l'ultimo, quello delle Prime Comunioni, non obbligatorio ma raccomandato dalla delibera CEI n. 8. In questo caso la base giuridica è identificabile nel legittimo interesse del Titolare (art. 4§1, e del Decreto), cioè in quello previsto dalla legge canonica.

Non è necessario acquisire alcun consenso e nemmeno fornire alcuna informativa per acquisire e conservare i dati che, secondo la legge canonica, devono essere trascritti nei registri.

L'interessato ha diritto a chiedere certificati ma non ha facoltà di consultare i

propri dati contenuti nei registri. Ciò significa, ad esempio, che un fedele non può vedere il proprio atto di battesimo presente nel registro.

In caso di richiesta di annotazione dell'abbandono formale della Chiesa cattolica da parte di un fedele battezzato, la procedura in vigore dal 2007 non subisce innovazioni da parte del Decreto: sarà necessaria la consueta comunicazione dell'Ordinario.

Riportiamo, infine, alcune semplici regole:

1. *I registri canonici in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1, f del Decreto): i registri non devono essere lasciati incustoditi in luoghi frequentati dando a chiunque la possibilità di consultarli. L'accesso agli eventuali dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo in cui è conservato il supporto hardware (computer/server), da una chiave informatica di accesso conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico. La copia informatica dei registri non può mai sostituire la versione cartacea.*
2. *L'accesso ai registri deve essere permesso al minor numero di persone possibile: il parroco, se strettamente necessario, potrà permettere l'accesso ai registri ai presbiteri della parrocchia e a pochissimi collaboratori non presbiteri debitamente istruiti e autorizzati, che in ogni caso non potranno firmare certificati, salvo delega formale. Circa gli autorizzati al trattamento, si veda la scheda sui Titolari e i Responsabili.*
3. *I dati conservati nei registri non possono essere utilizzati per nessun altro fine (art. 3 §1, b del Decreto): così, ad esempio, i dati ricevuti per la trascrizione sui registri canonici non potranno essere inseriti nell'anagrafe parrocchiale e utilizzati per avvertire l'interessato di eventuali altre iniziative parrocchiali (catechesi, eventi culturali...).*
4. *Bisogna garantire la distruzione sicura dei documenti contenenti dati non più utili. Gli elenchi o copie di certificati da eliminare (perché, ad esempio, obsoleti o creati in più copie per errore o per qualsiasi altro motivo) devono essere strappati a mano o distrutti con un apposito trita-documenti in modo da rendere illeggibili i dati ivi contenuti.*
5. *I certificati dei sacramenti devono essere compilati in ambienti e con modalità che garantiscano la riservatezza dei registri. Si eviterà, ad esempio, di aprire il registro dei battezzati dinanzi al richiedente in modo che possa facilmente leggere i dati ivi contenuti.*
6. *I certificati dei sacramenti possono essere rilasciati solamente agli interessati; ai loro genitori o tutori se minorenni ovvero a chiunque da essi sia delegato.*

INDICAZIONI PER GLI ANNUARI DIOCESANI

10 APRILE 2019

Agli annuari è dedicato l'art. 11 del Decreto Generale CEI sulla riservatezza: essi possono essere redatti in formato cartaceo o digitale e *"contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto"*.

Nel curare la pubblicazione dell'annuario è innanzitutto bene ricordare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1.c): potranno essere diffusi solo quei dati personali strettamente necessari all'identificazione dei titolari di un ufficio ecclesiastico o di un incarico CEI o diocesano e i suoi contatti ufficiali (indirizzi e numeri telefonici dell'Ente di appartenenza, cioè della Parrocchia o dell'Ufficio di Curia). Solo eventualmente e comunque con il consenso dell'interessato anche altri dati di contatto personali.

Per dati essenziali all'identificazione di un chierico si può intendere:

- Il nome e cognome
- Il luogo di nascita
- La data o almeno l'anno di nascita
- La data o almeno l'anno di ordinazione.

Per i laici, invece, salvo particolari esigenze, è consigliabile inserire nell'annuario solo i nomi e i cognomi di coloro che ricoprono uffici ecclesiastici o ruoli ecclesiali rilevanti (componenti del Consiglio Pastorale Diocesano, referenti di associazione e movimenti, responsabili degli uffici di Curia...) ed eventualmente anche i recapiti di contatto ufficiali dell'ente di appartenenza.

Pertanto, la base giuridica che permette all'ente ecclesiastico di rendere pubblici le diverse articolazioni della propria organizzazione (in particolare la pubblicazione dei dati essenziali necessari all'identificazione dei titolari degli uffici ecclesiastici e dei più rilevanti incarichi CEI o diocesani) è lo stesso art. 11 §1 del Decreto Generale, che statuisce l'obbligo di legge nonché il legittimo interesse pastorale. Per questo motivo l'interessato non può chiedere la cancellazione di questo tipo di dati: il cancelliere o un parroco non possono non apparire sull'annuario, strumento necessario per l'organizzazione ecclesiastica e per il pubblico esercizio del culto.

La base giuridica che permette la pubblicazione dei contatti personali dell'interessato, laico o chierico, è il consenso informato. Se esso è revocato dallo stesso interessato, i contatti personali non saranno più pubblicabili in formato cartaceo dall'edizione successiva dell'annuario e/o andranno rimossi dalla versione elettronica.

È necessario fornire agli interessati, prima della pubblicazione dell'annuario, apposita informativa circa il trattamento dei dati essenziali e la pubblicazione previo libero e facoltativo consenso dei dati di contatto. L'informativa dovrà essere conse-

gnata solo una volta e non vi è obbligo di fornirla nuovamente ogni anno salvo cambiamenti sostanziali nella stessa.

A coloro che sono chierici oppure laici che ricoprono incarichi ecclesiali rilevanti si potrà consegnare o inviare via mail l'informativa. In seguito si potrà consegnarla in occasione dell'ordinazione o, per i laici, dell'assunzione di un incarico.

Sul sito dell'ufficio giuridico della CEI sono disponibili bozze di informativa per il trattamento dei dati dei chierici e dei laici che ricoprono gratuitamente un incarico diocesano rilevante, esse includono anche le informazioni riguardanti gli annuari che è necessario comunicare agli interessati.

MODULISTICA N. 1

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI PER L'ISCRIZIONE A CATECHISMO

26 MARZO 2019

Gentile genitore,

Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i suoi dati personali. Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia ... con sede in ... e-mail ...

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985.

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative di tipo pastorale.

I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla Diocesi di ... Solo nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo figlio/a porterà all'impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.

I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l'attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all'accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco o all'indirizzo e-mail della Parrocchia ...

Informativa aggiornata al ...

[inserire la data in cui vengono preparati i moduli o l'informativa viene modificata]

[In calce al modulo di iscrizione, prima della firma del genitore, andrà inserita tale dicitura. Essa non necessita di un'ulteriore firma specifica]

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzo dei dati conferiti.

MODULISTICA N. 2

NOMINA DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO

26 MARZO 2019

La Parrocchia di ... raccoglie e tratta i dati personali di molte persone in occasione ed al fine di realizzare le sue molteplici attività, acquisendo la qualifica di Titolare del trattamento.

Il sottoscritto don ..., in qualità di parroco della parrocchia di ... con sede in ...,

affida il compito di Incaricato del trattamento dei dati personali

al sig. ..., nato a ... il ..., (in seguito, Incaricato), che presta gratuitamente la propria collaborazione a favore della parrocchia di ...

- 1) L'Incaricato è tenuto:
 - a) ad osservare la normativa contenuta nel Decreto Generale CEI 2018 "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (in seguito, Decreto CEI), nelle altre norme canoniche che regolano la materia e nel Regolamento (Ue) 2016/679;
 - b) a trattare i dati acquisiti dalla parrocchia relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali nonché a tutte persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall'ordinamento ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa cattolica;
 - c) a trattare i dati in modo lecito e corretto (art. 3, Decreto CEI) e tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;
- 2) Qualora l'Incaricato abbia a disposizione le chiavi di accesso al luogo della custodia dei registri e degli archivi informatici deve custodirle con grande diligenza al fine di evitare che vi possano accedere persone non autorizzate, e comunicare tempestivamente al parroco il loro smarrimento;
- 3) Qualora l'Incaricato disponga della chiave informatica (password) per l'accesso all'archivio informatico deve custodirla con grande diligenza, prestando attenzione ad evitare che i dati possano essere consultati da persone non autorizzate; deve, altresì, osservare quanto indicato dal parroco o da un suo incaricato in merito alla sostituzione della stessa password;
- 4) L'Incaricato può trattare i dati personali raccolti dalla parrocchia solo se necessario per l'adempimento dei compiti a lui affidati e non deve comunicarli a terzi,

salve specifiche indicazioni del parroco.

- 5) L'Incaricato deve comunicare senza indugio al parroco l'eventuale accesso ai registri e agli archivi di persone non autorizzate, la sparizione, sottrazione o danneggiamento di qualsivoglia documento contenente dati personali, nonché ogni altro evento tale da compromettere la sicura custodia dei registri e degli archivi.
- 6) L'Incaricato deve svolgere il proprio incarico nel rispetto delle indicazioni organizzative rese dal Parroco o da suoi collaboratori,
- 7) L'Incaricato è tenuto, anche dopo la conclusione del suo incarico, a:
 - a) non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni conosciute collaborando alle attività parrocchiali,
 - b) non utilizzarle per se stesso o a vantaggio di altri soggetti.

Luogo e data

Per il Titolare del trattamento

.....

Cosciente che il presente conferimento di incarico non implica la costituzione di un rapporto di lavoro o collaborazione retribuito, il sottoscritto ... accetta di assumere il ruolo di Incaricato del trattamento dei dati acquisiti dalla parrocchia e si impegna ad osservare quanto sopra indicato.

Luogo e data

Il Collaboratore-Incaricato

.....

NUOVA PRIVACY: ORIENTAMENTI PER LE PARROCCHIE AMBROSIANE¹

Il giorno 25 maggio 2018 è entrato in vigore anche in Italia il Regolamento UE 2016/679, *Regolamento generale sulla protezione dei dati*, che intende assicurare la protezione dei dati di carattere personale che è riconosciuto essere un diritto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Fino a quella data era in vigore in Italia il decreto legislativo n. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

Contemporaneamente, per i soggetti della Chiesa Cattolica (persone fisiche e giuridiche) il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto Generale della CEI che contiene le *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, che ha sostituito il Decreto Generale della CEI del 1999.

Dunque, il diritto alla buona fama e alla riservatezza dei fedeli della Chiesa Cattolica è oggetto di una doppia normativa, canonica e comunitaria.

Pur essendo due norme che promanano da due ordinamenti sovrani e autonomi, trovano un significativo punto di contatto nell'articolo 91 del Regolamento UE laddove si prevede che «*Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento*».

La possibilità per la Chiesa Cattolica di continuare ad applicare la propria disciplina è subordinata alla condizione che essa sia "conforme" al Regolamento comunitario; per questo motivo la CEI, in occasione della 71^a Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha delibe-

¹ Questo contributo rilegge le prime indicazioni elaborate dall'Avvocatura della Curia di Milano a partire dall'estate 2018 – come indicazioni provvisorie per le parrocchie ambrosiane – alla luce delle schede predisposte dalla CEI e rese pubbliche alla fine del mese di marzo 2019.

rato di rivedere il Decreto Generale del 1999 e di redigere i nuovi primi sette articoli del Decreto Generale assumendo come riferimento (sostanziale e formale) gli articoli del Regolamento UE.

La sinteticità della norma canonica è, però, accompagnata dalla previsione che entro un anno sarà emanato dal Consiglio Episcopale Permanente un regolamento che detterà disposizioni particolari per la redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare (art. 8 Decreto CEI).

Come detto la nuova disciplina è già in vigore e anche gli enti ecclesiastici (i loro amministratori e coloro che operano al loro interno) sono tenuti a osservare le nuove norme e ad adottare i comportamenti che il Regolamento ed il Decreto richiedono.

Tale proattività è favorita anche dalle attese delle persone con le quali l'ente ecclesiastico entra in relazione; attese che sono plasmate e fatte crescere dalla attenzione con la quale il sentire sociale urge una tutela (almeno formale) del diritto alla privacy².

Se già è alta l'attenzione sociale nei confronti dell'osservanza degli adempimenti formali tesi a tutelare la privacy delle persone (consegna dell'informativa, raccolta – se del caso – del consenso informato, diritto all'oblio ...), maggiore è l'attenzione richiesta alle diocesi, alle parrocchie e agli istituti religiosi in quanto i dati raccolti e trattati hanno ad oggetto informazioni capaci di rivelare l'appartenenza religiosa delle persone e altri aspetti della loro vita che esigono particolari tutele³.

Per una prima introduzione alle nuove normative è opportuno/necessario richiamare l'attenzione a sei definizioni/elementi che caratterizzano en-

² Un esempio: l'attenzione prestata dal sistema scolastico in merito al tema privacy (che si esprime nella modulistica che entrambi i genitori devono sottoscrivere) è stata traslata dai genitori anche in ambito parrocchiale; lo dimostra quanto avvenuto a partire dallo scorso settembre, quando si sono aperte le iscrizioni al percorso di catechesi dell'iniziazione cristiana e alle attività di oratorio ... e si può facilmente prevedere quanto avverrà nell'imminenza della apertura degli oratori estivi raccogliendo le iscrizioni alle attività del *grest* e delle vacanze proposte ai ragazzi e agli adolescenti.

³ Per esempio, i dati contenuti dei Registri Canonici di cui all'art. 8, Decreto CEI. Si veda anche quanto previsto dall'art. 9, Regolamento UE in tema di dati "particolari": «1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: [...]».

trambi i provvedimenti:

- 1) il concetto di dato personale;
- 2) il concetto di trattamento;
- 3) la corretta identificazione del Titolare del trattamento, dell'Autorizzato al trattamento, del Responsabile del trattamento e del "delegato interno" al quale l'amministratore dell'ente Titolare affida il compito di adottare le decisioni necessarie/opportune per adempiere agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina⁴;
- 4) i principi del trattamento;
- 5) il consenso informato e le altre "basi giuridiche";
- 6) la consegna dell'informativa.

Accanto a questi elementi nuovi e caratterizzanti la disciplina in vigore vi è un ulteriore adempimento di natura formale che, però, assume anche profonde connotazioni di natura sostanziale: si tratta della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro del trattamento⁵, un documento che raccoglie in modo ordinato le notizie in merito alle azioni adottate dal Titolare (anche attraverso i suoi collaboratori) per dare piena osservanza alle due normative.

Prima di illustrare alcune soluzioni pratiche⁶ alle molteplici richieste

⁴ Quest'ultima figura non è trattata né dal Regolamento, né dal Decreto; individuata, però, la persona (o la funzione) interna al Titolare del trattamento al quale l'amministratore dell'ente affida il compito di osservare e far osservare – nell'interesse dell'ente – i doveri e gli obblighi connessi alla tutela della Privacy. È una figura del tutto diversa, per le responsabilità giuridiche che assume, dal Responsabile del trattamento che, alla luce dell'art. 2 Decreto CEI e dell'art. 4 Regolamento UE è «*la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*».

⁵ Poiché la normativa assegna al Titolare del trattamento il compito di predisporre e mantenere aggiornato detto Registro, adottando le modalità più adeguate rispetto al tipo di attività che svolge, ai dati che raccoglie e alle collaborazioni che instaura, e di individuare le cautele più idonee a garantire agli interessati che il trattamento avvenga sempre in modo lecito, può essere preziosa la collaborazione di professionisti che ben conoscono la materia privacy. Nel contempo occorre esigere dai professionisti una adeguata conoscenza dell'ente ecclesiastico (*in primis* il fatto che è un soggetto giuridico che sussiste in due ordinamenti giuridici, quello canonico e quello statale) e della normativa canonica e statale che regge la gestione delle sue attività di religione o culto (lett. a, art. 16, L. n. 222/1985) e diverse (lett. b, art. 16, L. n. 222/1985). Il rapporto professionale con i consulenti deve essere formalizzato in modo adeguato, anche per avere certezza in ordine agli impegni assunti dal professionista e al compenso dovuto.

⁶ Le soluzioni che saranno presentate nel prosieguo dell'articolo non intendono essere una risposta definitiva, ma solo indicazioni dettate dalla prudenza. Pertanto,

ricevute dai parroci e dai loro collaboratori circa il modo più adeguato per osservare il Regolamento UE e il Decreto CEI quando si raccolgono e trattano i dati personali dei fedeli e di coloro che hanno rapporti stabili con gli enti ecclesiastici, è opportuno premettere una breve presentazione dei sei elementi sopra elencati.

1. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO UE E DEL DECRETO CEI

1.1 Il concetto di “dato personale”

L'articolo 4 del Regolamento UE e l'articolo 2 del Decreto CEI precisano che il dato personale è «*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*». Si tratta, dunque, delle notizie che in sé considerate oppure abbinate ad altri dati consentono di identificare una persona⁷.

quanto proposto potrà essere rivisto e modificato alla luce delle decisioni e degli orientamenti assunti dalle autorità competenti (quelle ecclesiali, quelle statali e quelle comunitarie). La prudenza – soprattutto in questa fase iniziale – è un atteggiamento assai opportuno per corrispondere ad un principio che innerva il nuovo Regolamento UE e che il Garante Privacy così spiega: «*Il regolamento pone con forza l'accento sulla “responsabilizzazione” (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento. Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese “data protection by default and by design” (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti” del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio (“sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso”, secondo quanto afferma l'art. 25/1 del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili*». (<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/approccio-basato-sul-rischio-e-misure-di-accountability-responsabilizzazione-di-titolari-e-responsabili>; pagina presente in data 8.12.2018).

⁷ Proprio al fine di identificare una persona (e, così, distinguerla dalle altre) sono predisposti i moduli di iscrizione che accompagnano la vita delle parrocchie ed affollano le segreterie parrocchiali, degli oratori, delle scuole parrocchiali, delle sale

Se a causa delle omonimie il semplice “cognome e nome” potrebbe non consentire tale identificazione, certamente l’aggiunta della data di nascita, o della residenza, o del nome dei genitori, trasforma questa stringa di informazioni in un “dato personale”: questa semplice considerazione rende manifesto quanto sia grande la quantità di dati personali che quotidianamente una parrocchia raccoglie e tratta.

All’interno dei dati personali l’articolo 9 del Regolamento UE distingue i cosiddetti “dati particolari”, cioè quelli idonei «a rivelare [...] le convinzioni religiose» e quelli relativi alla salute delle persone: per essi il legislatore detta regole più stingingenti affinché il trattamento sia legittimo. Non si può negare che in molte circostanze le parrocchie trattino dati che appartengono a questa categoria (per es. quelli raccolti in occasione dell’iscrizione al percorso di catechesi dell’iniziazione cristiana e all’oratorio o quelli relativi all’attività di scuola dell’infanzia paritaria⁸). In altri casi, però, pur trattandosi di attività parrocchiali, i dati raccolti e trattati non rivelano alcun riferimento alla dimensione religiosa dei partecipanti (per es. l’iscrizione alla stagione cinematografica di una sala della comunità).

La questione dei “dati particolari” è delicata e si è in attesa di conoscere le prime interpretazioni ufficiali circa le attenzioni da avere nel trattare questa tipologia di dati; tuttavia già da ora è in vigore quanto previsto dalla lettera d), comma 2, articolo 9 del Regolamento UE per cui non è vietato trattare questo tipo di dati personali quando «il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da [...] altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità [...] religiose [...] a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo, a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato».

1.2 Il Trattamento

L’articolo 4 del Regolamento UE e l’articolo 2 del Decreto CEI⁹ consi-

della comunità, dei centri di ascolto delle Caritas parrocchiali. Si comprende, dunque, la crescente attenzione al tema privacy da parte dei parroci e dei loro collaboratori.

⁸ La scuola è una delle attività gestite dagli enti ecclesiastici – e non riconducibile a quelle di religione o culto – che esige particolare attenzione al trattamento di dati che sono in grado di rivelare le convinzioni religiose e la salute (in riferimento per es. all’insegnamento della religione cattolica e alle patologie degli alunni).

⁹ Art. 2, n. 2: «“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struttu-

derano azioni di trattamento non solo quelle “attive” (per es. la raccolta, la consultazione e l’organizzazione) ma anche quelle che possiamo definire “passive” (per es. la mera conservazione ... in un cassetto chiuso o in un file protetto).

Pertanto, anche il mero fatto che una serie di dati sia posseduta da una parrocchia integra una situazione di trattamento e, come si vedrà a breve, la soggezione alla normativa in vigore dal 25 maggio 2018.

1.3 Il Titolare del trattamento

Ancora una volta il Regolamento UE (art. 4) e il Decreto CEI (art. 2) presentano una sostanziale coincidenza in ordine alla individuazione degli elementi che qualificano il Titolare del trattamento: «7) [...] *la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*» (art. 4).

Senza alcuna pretesa di risolvere le molte questioni che si pongono in ordine alla puntuale individuazione di tale soggetto – sul quale grava anzitutto l’obbligo di assicurare che ciascun trattamento sia legittimo e sicuro – si può ritenere (almeno in via preliminare) che sia Titolare del trattamento colui che gestisce l’attività per la quale è necessario raccogliere e trattare i dati personali.

Così, per esempio, il Titolare del trattamento in riferimento ai dati raccolti per l’attività di catechesi è la parrocchia che promuove tale iniziativa.

Di contro, non assume la veste di Titolare del trattamento la parrocchia che si limita a consegnare all’agenzia turistica che organizza il viaggio i moduli di adesione compilati e sottoscritti da coloro che intendono partecipare alla vacanza per le famiglie (anche se l’attività è stata promossa dalla parrocchia medesima).

Dunque, per riconoscere chi sia il Titolare del trattamento è necessario individuare (i) l’attività per la quale si trattano dei dati personali e (ii) il soggetto giuridico che la gestisce.

Tale verifica puntuale è ancor più necessaria, ed anche più complessa, quando si è in presenza di una “rete” di attività gestite da una molteplicità di soggetti giuridici. Questa situazione si realizza soprattutto in riferimento alle attività caritative, assistenziali ed educative in quanto è sempre più frequente che diversi soggetti, attraverso una convenzione multilaterale, si im-

razione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

pegnano (i) per offrire ciascuno il proprio servizio e (ii) a coordinarsi al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza delle azioni assistenziali, caritative ed educative.

È proprio l'intreccio di azioni riconducibili a soggetti diversi che potrebbe rendere meno immediata l'individuazione del o dei Titolari del trattamento; tuttavia tale verifica non può essere omessa o sviluppata con approssimazione.

L'esistenza di una rete di soggetti (e attività) potrebbe suggerire di gestire la raccolta dei dati ed il loro trattamento non in modo disarticolato e parcellizzato ma nella forma della "contitolarità" del trattamento che l'articolo 26 del Regolamento UE così definisce: «*Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati*».

Il Titolare del trattamento può essere sia una persona fisica, sia un soggetto giuridico¹⁰; nel caso di attività promosse da una realtà ecclesiale il Titolare si identifica con l'ente ecclesiastico che le gestisce: per esempio la diocesi (anzitutto per le attività della Curia diocesana), la parrocchia, l'istituto di vita consacrata.

Di contro non è Titolare del trattamento il vescovo che rappresenta e amministra la diocesi, oppure il parroco che amministra e rappresenta la parrocchia, oppure la superiora che amministra e rappresenta l'istituto religioso: essi, infatti, non si identificano con la persona giuridica canonica ma solo con uno dei suoi organi istituzionali, in particolare quello al quale l'ordinamento giuridico chiede (i) di manifestare la volontà dell'ente e (ii) di assumere le decisioni in merito all'amministrazione e alla gestione dei suoi beni/attività.

Proprio perché sono gli organi istituzionali cui compete l'amministrazione dell'ente, essi possono sempre porre in essere le diverse azioni del trattamento (per es. il parroco può consultare i dati, archivarli, distruggerli e – se ricorrono le condizioni – conservarli); tuttavia la quotidiana vita degli

¹⁰ Non si tratta, però, di una scelta arbitraria; il primo ed ineludibile criterio che consente di individuare il Titolare del trattamento è dato dalla attribuzione/imputazione dell'attività per la quale si raccolgono e trattano i dati personali ad un preciso soggetto gestore (persona fisica o giuridica).

enti esige anche che altre persone possano svolgere almeno alcune azioni del trattamento. Per questo motivo la nuova normativa consente al Titolare del trattamento di conferire ad altre persone il compito di porre in essere alcuni trattamenti e di determinare con quali attenzioni debbano operare. Solo il Decreto CEI attribuisce a tali persone la denominazione di "autorizzati al trattamento"¹¹. Circa l'origine delle facoltà e degli obblighi assunti da tale figura occorre far riferimento all'articolo 29 del Regolamento UE per cui «*Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*».

Del tutto differente dal Titolare del trattamento e dei suoi collaboratori (autorizzati o, secondo la precedente normativa, incaricati) – come pure dal Contitolare – è la nuova figura del Responsabile del trattamento puntualmente disciplinata dal Regolamento UE (art. 4) e dal Decreto CEI (art. 2): «8 [...] *la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*»¹².

¹¹ Cf art. 2, n. 10, Decreto CEI. La normativa precedente li definiva "Incaricati del trattamento".

¹² Il Considerando 81 del Regolamento UE è utile per comprendere il perimetro e la ratio di questa nuova figura: «*Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire*

Alla luce di quanto detto, ed in prima approssimazione, si può ritenere che:

- il Titolare del trattamento sia l'ente ecclesiastico che gestisce le attività in riferimento alle quali si raccolgono e trattano i dati personali (compresi quelli particolari),
- gli Autorizzati al trattamento siano i collaboratori (retribuiti o gratuiti, lavoratori o volontari) dell'ente ecclesiastico Titolare del trattamento,
- il Responsabile del trattamento sia colui che per conto del Titolare del trattamento, ed al di fuori della sua organizzazione, provvede ad alcune azioni di trattamento (per es. l'ufficio paghe e contabilità al quale il parroco si rivolge per gli adempimenti del caso; il servizio di spedizioni gestito da un soggetto diverso dalla parrocchia che provvede ad inviare il bollettino parrocchiale a tutti gli abbonati).

Accanto a queste figure è possibile (auspicabile) che gli enti, la cui organizzazione è complessa oppure che gestiscono molteplici attività (di religione o culto e diverse), provvedano in via preliminare a conferire un incarico (retribuito o gratuito) ad un collaboratore competente affinché si impegni a curare l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla nuova normativa Privacy. Si tenga presente, tuttavia, che il conferimento di detto incarico/delega non fa venir meno le responsabilità che la normativa pone in capo all'amministratore/rappresentante del Titolare del trattamento: questa delega, infatti, intende solo permettere all'ente di poter disporre dei servizi di una persona che con continuità sia in grado di dare a tutti i collaboratori le necessarie indicazioni affinché sia correttamente e prudentemente adempiuta la nuova disciplina Privacy.

Fatto salvo che il tempo e l'esperienza consentiranno di identificare con maggior sicurezza le modalità per conferire gli incarichi e i contenuti essenziali che caratterizzano le diverse figure, già ora si segnala la necessità di formalizzare con un documento l'attribuzione di tale funzione (magari anche solo inserendo un'apposita clausola nel contratto di servizio, nell'appalto o nel contratto di lavoro subordinato; oppure elaborando una specifica lettera di incarico per i collaboratori gratuiti).

Da ultimo un appunto in merito alla figura del Titolare quando più parrocchie sono costituite in Comunità Pastorale (secondo la dizione propria dalla Diocesi di Milano), soggetto canonico che non ha rilevanza nell'ordinamento civile: in via preliminare e prudenziale non si dovrebbe escludere la

o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali».

possibilità che le parrocchie della comunità pastorale siano considerate contitolari del trattamento e i dati personali raccolti in una determinata circostanza possano essere trattati da ciascuna parrocchia. Questa soluzione implica, però, l'adozione di alcune cautele organizzative nonché di una modulistica e di un'informativa appropriata.

Quando, invece, si tratta di una iniziativa decanale (secondo l'impostazione propria della Diocesi di Milano) potrebbe essere opportuno che sia una delle parrocchie ad assumere la gestione dell'attività, come se fosse propria (per es. il pellegrinaggio a Roma dei 14enni, le vacanze estive degli adolescenti) e, dunque, divenire la sola Titolare del trattamento di quei dati raccolti. Anche in questo caso la modulistica deve essere ben calibrata ed i rapporti giuridici che si instaurano tra le persone e la parrocchia devono corrispondere ed essere coerenti con la modulistica predisposta ai fini Privacy¹³.

1.4 I "principi" del trattamento

La tutela della persona, diritto soggettivo che regge l'intero impianto della normativa comunitaria e canonica, trova puntuale declinazione attraverso i "principi" che definiscono il perimetro dei trattamenti ammessi:

¹³ Per esempio: se la vacanza estiva del gruppo adolescenti di un decanato è organizzata dalla parrocchia più strutturata, la carta intestata utilizzata per raccogliere le iscrizioni deve evidenziare che il soggetto responsabile è quella precisa parrocchia e non altre; inoltre anche i pagamenti devono essere eseguiti a favore di quella sola parrocchia e quella sola parrocchia deve risultare controparte dei contratti con l'agenzia di viaggio o di noleggio pullman o di locazione della casa per ferie in autogestione.

Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati	Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati
<p>§ 1. I dati personali devono essere:</p> <p>a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;</p> <p>b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, [...]; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;</p> <p>c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;</p> <p>d) esatti e, se necessario, aggiornati; [...];</p> <p>e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; [...];</p> <p>f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, [...].</p> <p>§ 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di comprovarlo.</p>	<p>1. I dati personali sono:</p> <p>a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato («<i>liceità, correttezza e trasparenza</i>»);</p> <p>b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, [...] («<i>limitazione della finalità</i>»);</p> <p>c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («<i>minimizzazione dei dati</i>»);</p> <p>d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («<i>esattezza</i>»);</p> <p>e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; [...] («<i>limitazione della conservazione</i>»);</p> <p>f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, [...] («<i>integrità e riservatezza</i>»).</p> <p>2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («<i>responsabilizzazione</i>»).</p>

Questi principi sono offerti anzitutto all'ente Titolare del trattamento (*rectius*: al suo amministratore, ai suoi collaboratori ed ai suoi consulenti) affinché la sua esigenza di trattare i dati personali per svolgere le proprie attività, non prevarichi il diritto degli interessati a veder rispettata la loro sfera privata¹⁴ e il loro diritto «*alla buona fama e alla riservatezza*» (can. 220).

¹⁴ Regolamento UE 2016/679, Considerando n. 2 «*I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali [...]*».

In riferimento alla vita delle comunità parrocchiali si richiama l'attenzione a tre principi che davvero possono assicurare la tutela dei diritti della persona in quanto garantiscono agli interessati che i loro dati sono raccolti e trattati "per quanto servono": i dati personali trattati devono essere "adeguati", "pertinenti" e "non eccedenti" rispetto alle finalità.

La cosiddetta "minimizzazione del trattamento" può, però, effettivamente realizzarsi solo se il Titolare del trattamento ha svolto in modo adeguato un'analisi dell'attività che intende realizzare e dei dati personali che ritiene di dover trattare. All'interno di questa cornice si comprende anche il significato dell'ulteriore principio per cui i dati possono essere raccolti e trattati solo per «finalità determinate, esplicite e legittime».

1.5 Il consenso informato e le altre "basi giuridiche"

Il primo principio adottato da entrambi i legislatori riguarda la "liceità" del trattamento – «I dati personali devono essere: trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato» – ed è strettamente correlato all'esistenza di almeno una delle cosiddette "basi giuridiche del trattamento", cioè quelle circostanze e situazioni che devono sussistere affinché il Titolare possa raccogliere e utilizzare i dati di una persona.

La più conosciuta "base giuridica" che rende lecito il trattamento è il consenso informato dell'interessato; tuttavia non è l'unica e – probabilmente – neppure la più diffusa.

L'articolo 6 del Regolamento UE elenca puntualmente queste condizioni:

«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)¹⁵

- a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica; (C46)
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di inte-

¹⁵ Queste sigle indicano il numero dei "Considerando" che precedono l'articolato del Regolamento UE. La loro lettura è utile per comprendere più puntualmente la nuova disciplina comunitaria.

resse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)

- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore. (C47-C50)»;

e, all'articolo 9 le condizioni richieste quando si trattano dati personali particolari:

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51) 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)

- a) l'Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, [...];
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo [...];
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria [...];
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, [...]; (C55, C56)
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipen-

dente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'Interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato».

Sulla traccia dell'articolo 6 è stato redatto l'articolo 4 del Decreto CEI:

«§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. [...];
- b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto;
- c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli inte-

- ressi dell'Interessato;
- d) *il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici [...];*
 - e) *il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore;*
 - f) *il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;*
 - g) *il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato».*

Il Titolare del trattamento, dunque, è chiamato a verificare se il trattamento che intende porre in essere è reso lecito da altre basi giuridiche, prima di richiedere – talvolta in modo troppo precipitoso – il consenso dell'interessato¹⁶.

Meritano, pertanto, di essere segnalate alcune basi giuridiche che possono rivelarsi utili per rendere lecito il trattamento posto in essere da una parrocchia¹⁷ in relazione ad alcune finalità/attività:

- a) *il trattamento è necessario «per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore»¹⁸; è il caso, ad esempio, dei dati raccolti in occasione della richiesta di celebrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana e il sacramento del matrimonio, nonché di iscrivere i figli ai percorsi preparati dalla parrocchia per i ragazzi (catechesi, oratorio, grest, vacanze estive)¹⁹ in quan-*

¹⁶ Si deve tener presente che il Consenso dell'interessato è una dichiarazione di natura giuridica assai delicata, dato che il legislatore chiede che sussistano precise condizioni (cf art. 7, Regolamento UE e art. 4, Decreto CEI); inoltre occorre conservare l'originale del documento mediante il quale il consenso è stato espresso al fine di dare prova di averlo acquisito (nei casi in cui è necessario).

¹⁷ Questa esemplificazione considera solo alcune delle più tipiche attività della parrocchia (e non di altri enti ecclesiastici).

¹⁸ Art. 4, lett. e), Decreto CEI 2018.

¹⁹ Quando la richiesta di far partecipare il figlio ad un'attività pastorale (attività di religione o culto) proviene ed è stata sottoscritta dai genitori, il trattamento dei dati è lecito anche in forza dell'ipotesi prevista dall'art. 9, co. 2, lett. b), Regolamento UE: *«il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro*

to la parrocchia è portatrice del legittimo interesse di poter svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione.

- b) *«il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto»²⁰*; è il caso dei dati raccolti per la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana e del matrimonio che le parrocchie comunicano alla Curia diocesana e ad altre parrocchie;
- c) *«il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore»*; è il caso dell'annotazione nei Registri Canonici del decreto dell'Ordinario che accoglie la richiesta di abbandono formale della Chiesa Cattolica;
- d) *«il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato»* (art. 9, Regolamento UE); è il caso della raccolta dei dati da parte della parrocchia per istituire e tener aggiornata l'anagrafe parrocchiale utilizzata soprattutto, per contattare le persone e poter comunicare loro le iniziative parrocchiali²¹.

che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato», nonché dell'ipotesi prevista dall'art. 6, co. 1, lett. b), Regolamento UE: «il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso» (infatti, laddove la famiglia chiede un servizio alla parrocchia e la parrocchia si impegna a renderlo, il modulo di iscrizione ha tutte le caratteristiche di un accordo con rilevanza giuridica).

²⁰ Art. 4, lett. b), Decreto CEI 2018

²¹ Tutte le parrocchie hanno un elenco dei fedeli che partecipano alle attività parrocchiali; è di tutta evidenza la necessità per la parrocchia di poter costruire ed implementare tale elenco, almeno per poter informare le persone delle sue iniziative ed attività. La raccolta dei dati avviene, anzitutto, quando le persone accostano per la prima volta la vita parrocchiale (celebrazione del battesimo, cresima o matrimonio; iscrizione dei figli all'iniziazione cristiana, visita alle famiglie per la benedizione

e) «il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso» (art. 6, Regolamento UE); è il caso della raccolta dei dati personali in occasione della conclusione di un contratto tra l'interessato e la parrocchia per attività/iniziativa "diverse da quelle di religione o culto" (per es. iscrizione alla scuola parrocchiale, instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o professionale, iscrizione alla stagione culturale promossa dalla Sala della Comunità).

Nell'ipotesi che il Titolare del trattamento si accorga che nessun'altra base giuridica è idonea a rendere lecito un certo trattamento (per esempio, quando per qualche ragione la parrocchia vuole poter trasmettere a terzi²² i dati personali raccolti o, comunque, divulgarli), è possibile procedere alla raccolta del consenso informato, non prima, però, di aver verificato la sua astratta idoneità a rendere legittimo quel tipo di trattamento. Si deve infatti considerare che, soprattutto in relazione ad alcuni dati dei figli minorenni, neppure il consenso di entrambi i genitori è sempre idoneo a consentirne il trattamento (si veda il caso delle foto/notizie riguardanti i figli minori pubblicate in modo eccessivo sui social di un genitore²³).

Nei casi in cui occorra acquisire il consenso (del maggiorenne o di entrambi i genitori per i figli minori), il Titolare del trattamento deve fornire previamente all'interessato almeno due informazioni:

- a) articolo 4, Decreto CEI «*Ai fini di un consenso informato, l'Interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali*»,
- b) Considerando 42, Regolamento UE «*Ai fini di un consenso informato, l'Interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'Interessato non è in grado di operare una scelta au-*

natalizia o pasquale ...). I dati raccolti non possono essere trasmessi a soggetti terzi.

²² Si tenga presente che non è un'ipotesi di trasmissione di dati a terzi, che chiede l'acquisizione del consenso dall'interessato, il fatto di dover comunicare alcuni dati raccolti per adempiere correttamente agli impegni assunti verso l'interessato: ciò accade quando, per eseguire correttamente un contratto, è previsto che la parrocchia comunichi alcuni dati all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, agli istituti bancari o assicurativi, alla Pubblica Amministrazione, allo studio paghe, al commercialista ... in altri termini: per queste "comunicazioni" non è necessario acquisire il consenso.

²³ Si veda il caso emblematico oggetto dell'ordinanza del 23.12.2017, procedimento 39913/2015, del Tribunale di Roma.

tenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio».

A tale adempimento è possibile provvedere anche attraverso la consegna – prima della raccolta del consenso – della prescritta Informativa.

Circa la forma della dichiarazione di consenso il Decreto CEI prescrive che sia dato «*mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile*» (art. 4, c. 1, lett. a): quella scritta è la modalità per adempiere in modo adeguato a tale prescrizione. Trattandosi di un documento cartaceo deve essere conservato l'originale (è insufficiente l'eventuale conservazione di una sua scansione).

Qualora il Titolare del trattamento voglia raccogliere il consenso mediante un *form* inserito in una pagina web o in un *social*, occorre tener presente il problema della sicura identificazione di colui che compila il *form* (tale sicurezza sussiste, per esempio, quando si utilizza la firma digitale che *ope legis* ha il medesimo valore della firma autografa).

La modulistica che è stata predisposta al fine di permettere alle parrocchie ambrosiane di raccogliere con sufficiente tranquillità²⁴ i dati per le attività dell'anno pastorale in corso, tiene conto delle riflessioni ivi esposte in ordine alla liceità del Trattamento.

1.6 La consegna dell'informativa

Uno dei principali obblighi cui è tenuto il Titolare del trattamento è la consegna dell'Informativa all'interessato in occasione della raccolta dei suoi dati personali.

La normativa è perentoria:

- a) «§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazio-

²⁴ I parroci, i vicari parrocchiali ed i collaboratori delle parrocchie sono stati più volte sollecitati dai fedeli a verificare se il loro *modus operandi* è conforme alla disciplina privacy entrata in vigore il 25.5.2018. Per la loro tranquillità e per poter rispondere alle corrette richieste delle persone con le quali la parrocchia intesse relazioni, sono state preparate alcune *slides* – pubblicate sulla pagina *web* dell'Avvocatura (www.chiesadimilano.it/avvocatura) – e sono stati elaborati alcuni *format* dei moduli cartacei per la raccolta dei dati, inserendo anche i riferimenti alle basi giuridiche che rendono lecito il loro trattamento per i fini indicati dalla parrocchia. Si tratta di modelli adottati *ad experimentum* e oggetto di continua revisione, soprattutto alla luce delle indicazioni che saranno date dalle autorità competenti (ecclesiali e civili).

ni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato» (art. 6, Decreto CEI),

- b) «1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato» (art. 12, Regolamento UE).

A tal fine la CEI ha predisposto un testo base che integra le prescrizioni dell'articolo 6, comma 4 del Regolamento CEI e che può essere adattato tenendo conto delle diverse esigenze/attività parrocchiali:

«Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi/Parrocchia ... [inserire nome dell'ente Diocesi/Parrocchia], ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statale, precisandosi:

- a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;*
- b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi/Parrocchia stessa, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie;*
- c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Diocesi/Parrocchia;*
- d) con il consenso del titolare²⁵, i dati acquisiti potranno: (i) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Diocesi/Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; (ii) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi/Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; (iii) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa*

²⁵ Leggasi interessato.

- aderenti; (iv) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);
- e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi/Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);
- f) titolare del trattamento è la Diocesi/Parrocchia ... [inserire nome], con sede in ... [inserire indirizzo e "dati di contatto", ossia i dati che consentono di contattare il titolare del trattamento; dire se è nominato responsabile della protezione dei dati e inserire dati di contatto];
- g) l'Interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;
- h) l'Interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa;
- i) l'Interessato ha diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo;
- j) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno».

Circa il momento per la consegna dell'Informativa, il Garante Privacy ha precisato che «L'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all'Interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'Interessato: articolo 13 del Regolamento). Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'Interessato (articolo 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'Interessato) (diversamente da quanto prevedeva l'articolo 13, comma 4, del Codice)»²⁶.

La modulistica predisposta per le parrocchie ambrosiane inserisce il testo dell'informativa in calce ai format di raccolta dei dati; pertanto copia del modulo cartaceo deve essere consegnato all'interessato.

²⁶ <https://www.garanteprivacy.it/home/doveri> (pagina presente in data 8.12.2018).

2. CASI DI TRATTAMENTO DEI DATI IN RELAZIONE ALLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PARROCCHIALI

Alla luce di quanto sopra detto, si riportano alcuni esempi di attività parrocchiali in riferimento alle quali occorre acquisire e trattare dati personali (anche “particolari”). Queste schede evidenziano le principali questioni connesse al trattamento dei dati per la specifica attività e sono alla base della modulistica predisposta dall’Avvocatura per le parrocchie ambrosiane, tenendo conto del loro modo di operare e delle indicazioni della CEI.

1. Raccolta dei dati personali per la **compilazione dei Registri Canonici** in occasione della celebrazione dei sacramenti, su richiesta dall’Interessato (sono inclusi anche i dati personali dei terzi che intervengono nella celebrazione del sacramento).

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]» (art. 4, Decreto CEI) • «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9, Regolamento UE).

È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o utilizzati per altre finalità?	No
È necessario consegnare l'informativa?	In calce al modulo compilato dall'interessato per raccogliere si può apporre una formula breve che segnala la normativa di riferimento e che i dati non saranno comunicati all'esterno.

2. Conservazione dei dati personali inseriti nei Registri Canonici (escludendo qualsiasi comunicazione all'esterno) **qualora l'Interessato chieda la loro cancellazione** e segua – per decisione dell'Ordinario – l'annotazione della richiesta a margine dell'atto.

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i>» (art. 4, Decreto CEI) • «<i>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato</i>» (art. 9, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o utilizzati per altre finalità?	No
È necessario consegnare l'informativa?	La funzione dell'informativa è assolta dal decreto comunicato all'interessato.

3. Raccolta dei dati personali del nucleo familiare destinati a costituire l'**anagrafe parrocchiale** (limitando i dati raccolti a quelli necessari per identificare e dare notizie delle attività/iniziativae promosse dalla parrocchia che interessano i membri della famiglia).

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i>» (art. 4, Decreto CEI) • «<i>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato</i>» (art. 9, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o utilizzati per altre finalità?	No
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa.

4. Mailing list parrocchiale costituita dai dati personali acquisiti **prima del 25 maggio 2018** ed utilizzata solo per inviare notizie, informazioni, comunicazioni e documenti relativi alle attività promosse dalla parrocchia.

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i>» (art. 4, Decreto CEI) • «<i>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato</i>» (art. 9, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o utilizzati per altre finalità?	No
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa e esplicitare il diritto degli interessati di richiedere la cancellazione dei loro dati personali (anche inviando una mail).

5. Raccolta dei dati personali (cognome, nome, telefono personale, mail personale, incarico ecclesiale) **di coloro che prestano servizio in parrocchia** e loro utilizzo per elaborare un elenco o un albo o un annuario da diffondere solo tra i membri dei gruppi parrocchiali.

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i>» (art. 4, Decreto CEI) • «<i>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato</i>» (art. 9, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o utilizzati per altre finalità?	No
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa.

6. Raccolta dei dati personali in vista della pubblicazione on line (o diffusa con strumenti cartacei, per es. il bollettino) dell'elenco di tutti coloro che in parrocchia prestano servizio assumendo ruoli che hanno in sé una naturale dimensione pubblica (membri consiglio pastorale parrocchiale, catechisti, educatori in oratorio, gruppo Caritas ...).

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i>» (art. 4, Decreto CEI) • «<i>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato</i>» (art. 9, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve purchè non siano pubblicati il telefono e la mail personale (è possibile pubblicare il cognome, nome, mail/telefono istituzionale della parrocchia e l'incarico ecclesiale).
I dati possono essere comunicati a terzi o utilizzati per altre finalità?	L'elenco degli incarichi parrocchiali può essere pubblicato sul bollettino parrocchiale o sulla pagina web.
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa.

7. Raccolta dei dati personali dei minorenni in occasione dell'iscrizione al percorso dell'iniziazione cristiana e/o all'oratorio e/o al percorso preadolescenti e adolescenti e alle attività estive (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	No, per effetto del combinato disposto ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	<p>Il legittimo interesse della parrocchia o della diocesi a svolgere liberamente «<i>la missione pastorale, educativa e caritative, di evangelizzazione e di santificazione</i>» così come garantito dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, [...]</i>» (art. 4, Decreto CEI) • «<i>d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato</i>» (art. 9, Regolamento UE). <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<i>b) Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso</i>» (art. 6, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o usati per altre finalità?	No (si veda la nota 22).
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa.

8. Pubblicazione delle foto e dei video (siano esse relative a minorenni che a maggiorenni).

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	Si osserva sempre.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	Il consenso degli interessati (espresso da entrambi i genitori per i minorenni).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Si veda sopra.
I dati possono essere comunicati a terzi o usati per altre finalità?	Nei limiti del consenso richiesto e ricevuto.
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa.

9. Raccolta dei dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative culturali, ricreative, turistiche, sportive, attività scolastiche ... – cioè le attività non riconducibili a quelle di religione o culto ex articolo 16, lettere a), legge n. 222/1985 – promosse dalla parrocchia o dalla diocesi (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).

Si osserva il Regolamento UE 679/16?	Si osserva sempre.
Si osserva il Decreto CEI 2018	Si osserva sempre.
Basi giuridiche del trattamento	«b) Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso» (art. 6, Regolamento UE).
È necessario acquisire (anche) il consenso?	Non serve.
I dati possono essere comunicati a terzi o usati per altre finalità?	No (si veda la nota 22).
È necessario consegnare l'informativa?	Occorre consegnare l'informativa.

IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE PERDITE D'IMPRESA

Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità per il 2018¹ va segnalato il nuovo regime fiscale delle perdite realizzate nell'esercizio di imprese. Sono interessati alla nuova disciplina, tutti gli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, che svolgono attività commerciali.

Viene, infatti, riformulato l'articolo 8 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) che disciplina la determinazione del reddito complessivo per i soggetti IREPF (le persone fisiche) e che si applica anche agli enti non commerciali come stabilito dall'articolo 143 del TUIR: *«il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8»*.

Le modifiche apportate², per quanto di interesse per gli enti non commerciali, introducono una duplice equiparazione: eliminano la differenza tra le perdite conseguite in regime di contabilità semplificata e quelle conseguite in regime di contabilità ordinaria e prevedono che, come per le società di capitali³, le eccedenze siano portate a riduzione dei redditi d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza più alcuna limitazione temporale, ma limitatamente all'80% degli utili conseguiti in ciascun periodo.

Le nuove disposizioni operano con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi dal periodo d'imposta 2018. Limitatamente alle attività commerciali gestite con la contabilità semplificata sono previste disposizioni transitorie.

¹ L. 30.12.2018, n. 145.

² Cf art. 1, cc. 23-26.

³ Cf art. 84 TUIR.

1. IL REGIME DELLE PERDITE DI IMPRESA PRIMA DELLA MODIFICA

Il regime delle perdite d'impresa in vigore fino alle modifiche intervenute prevedeva un diverso trattamento a seconda che esse fossero generate nell'ambito di attività commerciali gestite in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria.

a) Attività commerciali in contabilità semplificata

Alle perdite realizzate nell'esercizio di "imprese minori" di cui all'articolo 66 del TUIR per le quali viene adottato il regime contabile semplificato di cui all'articolo 18 del D.P.R. 600/1973⁴, si applicava il disposto del primo comma dell'articolo 8 del TUIR: «*il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66*».

In pratica era prevista la cosiddetta compensazione orizzontale che prevedeva la possibilità di compensare le perdite con i redditi di qualsiasi natura – fondiari, di capitale, diversi e di impresa – prodotti nello stesso periodo d'imposta fino a concorrenza dell'imponibile e, ove risultasse un'eccedenza, l'impossibilità di riportarla ai periodi di imposta successivi.

b) Attività commerciali in contabilità ordinaria

Alle perdite realizzate nell'ambito delle attività commerciali gestite con la contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), si applicava il disposto del terzo comma dell'articolo 8 del TUIR: «*le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66*».

In questo caso, quindi, era prevista la cosiddetta compensazione verticale che prevedeva la possibilità di utilizzare le perdite di esercizio per compen-

⁴ Ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D.P.R. 600/1973 gli enti non commerciali rientrano tra le "imprese minori" che possono applicare il regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18. La contabilità semplificata è il regime naturale per gli enti che, nell'ambito dell'attività di impresa non hanno superato nell'anno precedente – o presumono di non superare nell'anno in cui ha inizio l'attività – la soglia di ricavi fissata in 400.000 euro (se oggetto dell'attività sono prestazioni di servizi) o in 700.000 euro (se esercitano attività diverse dalle prestazioni di servizi). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.

sare gli altri redditi d'impresa eventualmente conseguiti nello stesso anno e, ove risultasse un'eccedenza, il diritto di riportarle agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per compensare futuri redditi d'impresa.

2. IL NUOVO REGIME DELLE PERDITE D'IMPRESA IN VIGORE

Dopo la riformulazione, l'articolo 8 (per quanto applicabile agli enti non commerciali) stabilisce che «*il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo*» (c. 1) e che «*le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali [...] sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi*» (c. 3).

In pratica il nuovo regime delle perdite d'impresa, a prescindere dalla modalità di tenuta della contabilità prevede che:

- le perdite derivanti dalla gestione di un'attività commerciale devono essere utilizzate anzitutto nel periodo d'imposta in cui si formano andando a compensare gli utili conseguiti nell'ambito di altre attività commerciali; concretamente occorre anzitutto procedere alla somma algebrica dei risultati interni alla categoria del "redditi d'impresa";
- le perdite derivanti dall'unica attività commerciale esercitata, o quelle che non vengono assorbite dagli utili conseguiti nello stesso periodo d'imposta da altre attività commerciali, possono essere utilizzate, finché si esauriscono – e quindi senza più il vincolo quinquennale – per ridurre gli utili d'impresa degli anni successivi, entro il limite massimo dell'80%.

Vale la pena di evidenziare che le "perdite di periodo", quelle che è possibile compensare con eventuali redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta non sono soggette al limite dell'80%.

L'Agenzia delle entrate nella Circolare 8/E del 10 aprile 2019 ha sottolineato che «*per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 8, le perdite riportabili devono essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi fino a compensare la misura dell'80% del reddito d'impresa conseguito e per l'intero importo che trova capienza in esso*»; ne consegue, pertanto, non solo la preclusione ad «*utilizzare in compensazione perdite d'impresa in misura superiore all'80% del reddito d'impresa del/i periodo/i successivo/i*», ma anche l'impossibilità ad «*eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d'imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata*»⁵.

⁵ La ratio di questa norma si comprende avendo presente che per le persone fi-

3. DECORRENZA

Nonostante lo "statuto dei diritti del contribuente"⁶ disponga che, ad eccezione delle norme interpretative «*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo*» e che «*relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*», le modifiche apportate alla fine del 2018 si applicano retroattivamente «*a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017*», quindi dal periodo d'imposta 2018.

Regime contabile	Regime fiscale delle perdite	
	in vigore fino al 2017	in vigore dal 2018
contabilità semplificata	<ul style="list-style-type: none">- scomputo dal reddito complessivo- impossibilità di riporto delle eccedenze ai periodi successivi	<ul style="list-style-type: none">- scomputo dagli altri redditi di impresa- riporto delle eccedenze senza limitazioni temporali con compensazione nel limite dell'80% del reddito di ciascuno dei periodi successivi
contabilità ordinaria	<ul style="list-style-type: none">- scomputo dagli altri redditi di impresa- riporto delle eccedenze entro il quinto periodo successivo con compensazione integrale	<ul style="list-style-type: none">- disciplina transitoria per le attività commerciali in contabilità semplificata

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La legge di Stabilità ha previsto apposite disposizioni transitorie per i soli soggetti in contabilità semplificata per i quali, a decorrere dal periodo d'imposta 2017⁷ il criterio di imputazione di costi e ricavi è passato dal regime di competenza a quello di cassa⁸.

La Circolare 8/E/2019 ricorda la *ratio* di questa previsione: «*superare il problema verificatosi per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e che ha comportato l'imputazione integrale*

siche opera la tassazione con aliquote progressive e che spostare la riduzione del reddito da un anno ad un altro potrebbe consentire di evitare l'applicazione di aliquote più alte.

⁶ L. 27.7.2000, n. 212, art. 3.

⁷ L. 11.12.2016, n. 232, art. 1, cc. 17-23.

⁸ Cf il c. 26 per il periodo d'imposta 2017 e il c. 25 per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo loro il riporto delle perdite. In particolare, la rilevazione di grandi volumi di perdite attribuibili alla rilevanza assunta dalle rimanenze di magazzino che nel primo anno di applicazione del nuovo regime, esercizio 2017, hanno concorso alla determinazione del reddito come costi, ha indotto il legislatore a ridurre gli squilibri che potevano generarsi prevedendo un regime transitorio di utilizzo delle predette perdite finalizzato a contemperare sia gli interessi dei soggetti che le hanno prodotte, consentendo il riporto delle perdite, sia gli interessi erariali riducendo il loro impatto sul gettito, consentendo un riporto parziale delle stesse».

Tale regime disciplinato nei commi 25 e 26 introduce quindi delle puntuali regole di riporto delle perdite relative ai periodi di imposta 2017-2019, negli esercizi successivi dal 2018 al 2020.

Nello specifico è previsto che:

- a) la quota di perdita del periodo d'imposta 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
 - nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- c) le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi al periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

A proposito della possibilità di riportare residue perdite prodotte nel periodo transitorio eccedenti le quote utilizzate per compensare i redditi dei periodi 2018-2020 la Relazione illustrativa della legge 145 chiarisce che *«in base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021».*

«Alla luce di ciò – chiarisce la Circolare 8/E/2019 – si ritiene che le perdite 2017, non compensate nel triennio 2018-2020 in applicazione delle disposizioni normative sopra esposte, saranno compensate negli esercizi

successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80 per cento».

L'Agenzia delle entrate puntualizza inoltre che «le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l'impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria. Infatti, la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata per effetto delle modifiche all'articolo 66 del TUIR e, quindi, opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria».

RIPORTO DELLE PERDITE NEL PERIODO TRANSITORIO	
relativa al 2017	nel 2018 entro il 40% del reddito d'impresa
	nel 2019 entro il 40% del reddito d'impresa
	nel 2020 entro il 60% del reddito d'impresa
	dal 2021 entro l'80% del reddito d'impresa
relativa al 2018	nel 2019 entro il 40% del reddito d'impresa
	nel 2020 entro il 60% del reddito d'impresa
	dal 2021 entro l'80% del reddito d'impresa
relativa al 2019	nel 2020 entro il 60% del reddito d'impresa
	dal 2021 entro l'80% del reddito d'impresa

Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono invece previste disposizioni transitorie. Per questa tipologia di soggetti la Circolare 8/E/2019 precisa che «alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019, in assenza di un regime transitorio, si applica la nuova regola di riporto. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell'intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigore dell'articolo 8 ante e post modifica. Si ritiene quindi che possano essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2019». In pratica la nuova disciplina si applica anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 ancora riportabili secondo la precedente normativa (quelle

realizzate nel quinquennio 2013-2017), mentre non sono più utilizzabili le perdite del periodo 2012⁹.

5. CASI DI NON APPLICAZIONE DEL LIMITE DELL'80%

A parte l'ipotesi di cessazione dell'attività nella quale al soggetto che cessa di operare in regime d'impresa dovrebbe essere consentito lo scomputo integrale delle perdite, resta da chiarire se sia applicabile anche ai soggetti IREPF (e agli enti non commerciali a questi assimilati) l'esclusione dall'applicazione del limite dell'80% prevista dal secondo comma dell'articolo 84 che disciplina il riporto delle perdite dei soggetti IRES (società ed enti commerciali).

Come accennato sopra il nuovo regime fiscale delle perdite di cui all'articolo 8 è analogo a quello previsto per le società di capitali e per gli enti commerciali, ma non contiene la previsione relativa alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione che possono *«essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»*.

A tale proposito la Relazione illustrativa sembrerebbe indicare che questa disposizione riguardi anche le perdite disciplinate dall'articolo 8; commentando la disposizione del riporto delle perdite nel periodo transitorio precisa infatti che essa *«non si applica alle perdite realizzate, nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 3 del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2 del TUIR»*.

Su questi argomenti sarebbe però opportuna una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria.

⁹ In questo senso si esprime l'Agenzia delle entrate nella Circolare 53/E/2011 anche con riferimento all'analogia modificata disposta dal D.L. 98/2011 per le società e gli enti commerciali.

TAVOLO SCUOLA

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Mai come negli ultimi anni il contratto a tempo determinato – e per la verità l'intera disciplina dei contratti di lavoro – ha subito così tante modifiche da rendere difficile tenerne il conto. Con l'intento di mantenere fede al principio da sempre acclamato secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma "normale" del rapporto di lavoro, nel corso degli anni abbiamo visto un andirivieni di norme, introdotte, abolite e parzialmente reintrodotte, con il risultato che, se non si presta un'attenzione particolare, si rischia in incorrere in errori che possono poi tradursi in contenziosi o sanzioni applicate da parte degli ispettori.

Cerchiamo quindi di focalizzare quali sono, ad oggi, gli elementi e i presupposti fondamentali del contratto a tempo determinato e, dunque, quando si può utilizzare nonché le vicende che possono incidere sullo svolgimento del rapporto.

Innanzitutto, il contratto a tempo determinato è tale perchè nella lettera di assunzione (contratto scritto dunque) viene indicata una data di fine rapporto. Il termine del rapporto può essere indicato da una data precisa oppure si può fare riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta la data esatta – ad esempio nel caso di sostituzioni di maternità può essere usata la dicitura "... fino al rientro in servizio della lavoratrice".

Il decreto legge 87/2018 convertito dalla legge 96/2018, meglio noto come Decreto Dignità, ha nuovamente ristretto la possibilità di utilizzo del contratto a termine, sia limitandone la durata (24 mesi) sia reintroducendo l'obbligo di causale dopo i primi 12 mesi.

Con il *Jobs Act*, infatti, avevamo assistito ad una sorta di liberalizzazione del contratto a tempo determinato che, proprio per tale motivo, ha avuto, nel periodo relativamente breve della sua vita, un incremento di utilizzo. Oggi, come detto, si è tornati al passato ed anzi si sono ulteriormente inasprite le possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Relativamente alla causale, la stessa deve essere ricondotta ad una delle seguenti:

1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programabili, dell'attività ordinaria.

Sono esenti dall'obbligo di causale le attività stagionali mentre non sono previste deroghe sull'obbligo della causale per la contrattazione collettiva nazionale ma solo per la contrattazione aziendale o di prossimità.

Quanto alla durata, la stessa da 36 mesi è scesa a 24 mesi.

Il numero di proroghe o rinnovi possibili scende da 5 a 4, sempre all'interno della durata massima di 24 mesi. È sempre richiesto l'assenso del lavoratore. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Si ricorda che per proroga si intende l'accordo di prosecuzione del contratto senza interruzione, mentre si ha rinnovo se viene stipulato un nuovo contratto dopo la fine del precedente.

La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e, come detto, l'indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i dodici mesi.

Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa azienda. In particolare, in caso di due contratti a termine successivi di durata pari o inferiore a 6 mesi, l'interruzione deve essere di 10 giorni, per i contratti di durata superiore a 6 mesi, l'interruzione deve essere di 20 giorni.

Il mancato rispetto dei suddetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi da queste limitazioni i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.

È possibile proseguire il contratto a termine per un breve periodo senza proroga o rinnovo del contratto e, in particolare, per 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e 50 giorni negli altri casi.

Per queste prosecuzioni il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione dello stipendio.

Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i periodi citati sopra, il contrat-

to deve essere considerato a tempo indeterminato dal momento della scadenza dei termini.

La normativa attuale non ha invece modificato la possibilità, al termine dei 24 mesi, di stipulare un ulteriore contratto "Assistito", avanti all'Ispezzato territoriale del lavoro, con durata massima di 12 mesi.

Anche questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale e di contribuzione maggiorata dello 0,5%.

Tale ulteriore contratto, può essere stipulato al termine dei 24 mesi previsti dalla norma, quale durata *ex lege* del contratto a termine, ma anche dopo il diverso termine individuato dai contratti collettivi, stante l'autonomia delle contrattazioni fra le parti nel determinare la durata massima dei rapporti a termine.

Anche in questi casi, vi è la necessità di rispettare l'obbligo di causale giustificatrice.

Occorre ricordare che la firma del funzionario dell'Ispezzato del Lavoro non ha alcuna funzione certificatoria del contratto: il funzionario semplicemente verifica la correttezza formale del contenuto contrattuale (ricordando la necessità della apposizione della causale) e la "genuinità" del consenso espresso dal lavoratore al momento della sottoscrizione. Per ottenere la certificazione del contratto occorre che le parti, volontariamente, seguano la specifica procedura avanti agli organi a ciò deputati, secondo la previsione contenuta negli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003.

Per quanto riguarda i diritti del lavoratore a tempo determinato e le vicende che possono incidere sul rapporto, è bene segnalare che sulla base del principio di non discriminazione, *«al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato»* (art. 25 D.Lgs. n. 81/2015). Alla luce di tale principio, dunque, i lavoratori a tempo determinato sono parificati a quelli a tempo indeterminato, salve le particolarità tipiche del contratto in esame.

In relazione a ciò occorre considerare che se da un lato, in caso di maternità e malattia, i diritti della lavoratrice a termine sono gli stessi della collega assunta a tempo indeterminato, d'altro canto tali eventi non producono una sospensione del contratto che in ogni caso cessa col sopraggiungere del termine originariamente previsto per la fine del rapporto.

In particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 151/2001 prevede che la lavoratrice, il cui rapporto di lavoro viene a cessare per ultimazione

della prestazione per la quale era stata assunta o per scadenza del termine, ha diritto comunque all'indennità di maternità quando la cessazione si verifica durante il periodo di congedo obbligatorio o durante il periodo di interdizione anticipata dal lavoro; hanno diritto all'indennità di maternità anche le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.

In particolare, nel caso in cui il contratto scada entro 2 mesi prima del parto si applica la disciplina prevista per il congedo di maternità che prevede l'astensione obbligatoria della lavoratrice per i due mesi precedenti al parto e i tre successivi. Decorsi tre mesi *post partum* non è però possibile prevedere periodi di estensione del congedo, tranne per il caso in cui il contratto sia rinnovato o abbia inizio un nuovo rapporto di lavoro, nel qual caso è possibile l'estensione del congedo fino al settimo mese di vita del bambino. Se il contratto scade entro 3 mesi prima del parto il diritto al congedo spetta comunque, nonostante il contratto sia scaduto da più di un mese, salvo rinnovo del contratto o nuovo rapporto di lavoro. Infine, se il contratto scade oltre 3 mesi successivi al parto non si possono applicare né il congedo obbligatorio né l'estensione del congedo per gravi complicanze della gravidanza. Può applicarsi semmai l'estensione del congedo quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni in ragione della pericolosità del lavoro.

Nel caso in cui il contratto scada prima il periodo di congedo, entro 60 giorni precedenti i due mesi prima del parto si procede solo con l'interdizione obbligatoria comunque fino a tre mesi dalla data effettiva della nascita. Se il contratto scade entro 60 giorni precedenti ai due mesi prima del parto, ma la lavoratrice è già in congedo ex articolo 17 TU, in questo caso l'anticipazione dell'interdizione si interrompe con il cessare del rapporto di lavoro. Si applica, poi, solo l'interdizione obbligatoria se il contratto scade prima dei 60 giorni precedenti ai due mesi prima del parto con richiesta *ex novo* entro 60 giorni dalla scadenza di un congedo ex articolo 17 TU: in questo caso l'anticipazione dell'interdizione può essere rinnovata nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, e prosegue, sussistendone le ragioni mediche, comunque fino a tre mesi dalla data effettiva della nascita.

Come per la maternità, anche al verificarsi di una malattia non si distingue tra lavoratori a tempo determinato o indeterminato.

L'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (modificato dalla L. n. 638/1983) prevede che ai lavoratori con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono

corrisposti, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione medica, e per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso.

Per quanto riguarda il periodo di comporta, il dipendente assunto con rapporto a tempo determinato in caso di assenza per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla durata del contratto a termine. Tale periodo non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale assunto a tempo indeterminato (definito dalla contrattazione collettiva, ma solitamente pari a 180 giorni nell'anno solare).

Il Decreto Dignità non ha poi modificato la disciplina del diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori assunti a tempo determinato. Infatti, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in azienda entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate. Per le lavoratrici, il congedo di maternità durante un contratto a tempo determinato può essere conteggiato per conseguire il diritto di precedenza e le lavoratrici in maternità hanno precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato e non solo in quelle a tempo indeterminato.

Il lavoratore assunto per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (3 mesi nel caso di attività stagionali).

Il diritto di precedenza si estingue dopo un anno dalla cessazione del rapporto.

Oltre ai limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, che non sono comunque mutati rispetto alla disciplina precedente, non si può utilizzare il contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 L. 223/1991), di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto, salvo che per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o con durata iniziale non superiore a 3 mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni; da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La violazione comporta la

trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, occorre anche tener presente i limiti percentuali posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per le assunzioni a termine.

La norma (art. 23 D.Lgs. 81/2015) infatti dispone che salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, i contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. In caso di risultato finale con la virgola, viene applicato l'arrotondamento matematico del decimale all'unità superiore qualora il valore sia uguale o superiore a 0,5. Qualora il datore di lavoro occupi un numero di dipendenti inferiore a 5, può comunque stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, derogando dalla norma principale. Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato al 30% della forza aziendale, conteggiata come sopra.

L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.

Anche per quanto concerne l'applicazione della disciplina relativa alle percentuali, ci sono delle eccezioni. Tale norma infatti non si applica nel caso di imprese *start-up* innovative; attività stagionali; per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni università, istituti pubblici di ricerca, istituti di cultura.

Quanto alla conclusione del rapporto, occorre ricordare che il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad es. per riduzione dell'attività dell'impresa).

Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato può anche cessare per dimissioni del lavoratore che può legittimamente "licenziarsi" prima della scadenza del termine solo in presenza di una giusta causa.

Con quest'espressione si intendono tutti quei comportamenti del datore di lavoro talmente gravi da costringere il dipendente a interrompere il

rapporto immediatamente, senza concedere alla controparte un periodo di tempo (il preavviso) per riorganizzare l'attività produttiva o individuare un sostituto.

Di conseguenza, il dipendente a tempo determinato che si dimette per giusta causa non deve rispettare il periodo di preavviso per due motivi: 1) Il preavviso è applicato solo ai rapporti a tempo indeterminato; 2) Il preavviso non si estende alle dimissioni per giusta causa.

Esempi di comportamenti talmente gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto sono forniti dalla giurisprudenza di Cassazione che individua la giusta causa, per esempio, nel caso di mancato o ritardato pagamento della retribuzione; omesso versamento dei contributi previdenziali; *mobbing*; consistente svuotamento delle mansioni, tali da pregiudicare il bagaglio professionale del dipendente.

A livello economico, il lavoratore che si dimette per giusta causa da un rapporto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore (da liquidarsi in busta paga) calcolato sulla base della retribuzione cui avrebbe avuto diritto se il contratto fosse arrivato a scadenza (a meno che nel frattempo non abbia trovato un'altra occupazione), comprese le somme maturate a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima o eventuale quattordicesima a seconda del contratto collettivo applicato). Non è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso (come invece avviene nelle dimissioni per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato).

In caso invece di dimissioni prive di giusta causa e presentate al di fuori del periodo di prova si ha un'inosservanza del contratto di lavoro. In questi casi il datore può chiedere al lavoratore un risarcimento del danno, che si concretizza in una trattenuta in busta paga.

La quantificazione del pregiudizio subito è ovviamente discrezionale. Il danno, infatti, può anche essere quantificato in modo difforme dall'ammontare delle retribuzioni cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non si fosse dimesso. Infatti possono venire in considerazione elementi che riguardano l'attività produttiva e la sua programmazione a medio-lungo termine oppure la difficoltà di reperire altre figure altamente specializzate per sostituire il lavoratore dimessosi.

Come si può capire dal breve *excursus* sopra effettuato, trattasi di una disciplina piuttosto complessa e tale complessità è forse un ulteriore motivo di scoraggiamento verso l'utilizzo di tale tipologia contrattuale resa appunto meno appetibile rispetto al più recente passato.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ODV E APS

Come è noto il decreto legislativo n. 117/2017, Codice della Riforma del Terzo Settore (di seguito solo CTS), è intervenuto a disciplinare un contesto operativo articolato e frammentato accresciutosi, anche in modo disordinato, a causa di una legislazione calibrata su riconoscimenti settoriali, in ragione delle capacità e della bontà degli interventi di singole categorie di soggetti operanti nel privato sociale.

Dalle poche e semplici forme giuridiche del Libro I (associazioni, fondazioni e comitati), si è passati alle complesse ed articolate "qualifiche speciali", contenitori di eterogenee discipline civilistico-fiscali. E mentre il legislatore, da un lato, riconosceva figure ormai affermate nella realtà quotidiana¹ e, dall'altro, ne plasmava di nuove², il c.d. "terzo settore" cominciava ad assumere la forma di un cerbero legislativo, un sistema di norme "autonome" finalizzate a differenziare soggetti operanti anche nei medesimi ambiti ma certamente gelosi di un'autonomia e di un'identità ormai acquisita sul campo.

Un terzo settore che, pur caratterizzato dalla frammentarietà normativa, dalla parcellizzazione dei soggetti operanti nello stesso e da una buona confusione applicativa delle disposizioni, ha tuttavia trovato un equilibrio ed una parziale stabilità tanto da essersi conquistato, negli ultimi anni, la nuova se pur solo immaginifica posizione di "primo" e non più "terzo" settore.

In tale contesto normativo, delineato frettolosamente in queste poche righe descrittive, si è inserita la legge delega n. 106/2016, nata da un *iter* normativo lungo e partecipato, con obiettivi estesi, articolati e temerari. Una

¹ Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, da un lato, e cooperative sociali dall'altro.

² Le Onlus-Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nate dalla volontà e consapevolezza di dare una spinta, anche produttiva, in specifici settori strategici di utilità sociale/interesse generale.

complessità, dunque, che avrebbe avuto necessità di essere affrontata con maggiore umiltà³ e con meno caparbità, pur lodevole, di chi nel voler sciogliere la matassa delle centinaia di disposizioni, ha tirato con forza i fili producendo quei nodi così stretti che richiederanno ora un'ulteriore dose di tempo e pazienza per essere districati.

Si badi, l'architettura ideata dal CTS è pregevole e l'impegno messo in campo è stato ed è senza alcun dubbio imponente; tuttavia, l'analisi di dettaglio delle disposizioni, la difficoltà delle stesse nell'intrecciarsi e coordinarsi con le disposizioni vigenti e con l'assetto civilistico/fiscale di numerose realtà e situazioni concrete, sta producendo talune giustificate preoccupazioni sugli effetti complessivi, seppur gradualmente, che questa riforma potrebbe e/o potrà avere sugli Enti del Terzo Settore.

Mentre si susseguono valutazioni, interpretazioni, elogi e critiche all'intervento normativo, sia complessivamente che in merito a singoli interventi o istituti introdotti, si sta oggi facendo i conti con l'entrata in vigore di talune disposizioni transitorie del novello CTS non di facile applicazione e che, oramai, è possibile dirlo, hanno certamente sottovalutato la complessità e l'intreccio creato dalle normative preesistenti.

Non è questa la sede per discutere gli aspetti legati all'analisi tecnico normativa (ATN) o di impatto della regolamentazione (AIR), attività ben regolate e che spettano a ben altri soggetti⁴, così come quella legata ad una valutazione sia degli aspetti positivi che di possibile intervento migliorativo e, tuttavia, tali analisi dovrebbero forse soffermarsi anche sull'impatto, in termini più pratici e meno teorici, che queste riforme così complesse possono generare sui soggetti che ne vengono investiti.

Nella presente disamina, tralasciando gli aspetti critici, ci si pone invece di entrare nel dettaglio di specifici comparti regolati dalla nuova disciplina del CTS ed, in particolare di delineare il nuovo assetto di talune tipologie di soggetti ai quali il legislatore ha offerto il nuovo e luccicante "vestito" di Ente di Terzo Settore (ETS).

Come è noto, uno dei pilastri fondamentali di questa Riforma è il riordino dei registri degli enti oggi operanti nel Terzo Settore, legato ad esigenze di certezza, trasparenza ed *accountability*.

La legge 106/2016 ben definisce tale obiettivo nella lettera m), comma 1 dell'articolo 4, evidenziando che parte dell'intervento legislativo è finalizzato a «*riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attra-*

³ Quell'umiltà tipica della "*docta ignorantia*" socratica.

⁴ Cf D.P.C.M. 10.9.2008 e D.P.C.M. n. 170/2008; valutazioni queste pur effettuate sulla normativa in esame.

verso la previsione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁵, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale».

Tre i punti fondamentali da realizzarsi in tale contesto: 1) semplificare il sistema di registrazione degli enti; 2) mantenere gli aspetti finalistici oggi caratterizzanti gli enti presenti negli elenchi nazionali, anche prevedendo distinzioni interne al Registro; 3) introdurre un nuovo sistema di conoscibilità degli enti presenti nel Registro e regole certe di trasparenza ed *accountability*, ma anche sanzionatorie.

1. IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Uno dei pilastri della Riforma è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), volto ad implementare un sistema complessivo di riorganizzazione, vigilanza e controllo degli ETS attraverso la previsione di una procedura di registrazione unitaria di quei soggetti giuridici che “potranno” – ove ne sussistano le condizioni soggettive ed oggettive – e vorranno definirsi di Terzo Settore, fruendo in tal caso di tutte le agevolazioni ad esso connesse. Un Registro Unico, ma suddiviso in sezioni specifiche, ad oggi compiutamente declinato solo nella sua accezione teorica⁶, negli articoli da 45 a 54, che compongono il Titolo VI del CTS.

Si noti, tuttavia, che il Registro è richiamato diffusamente nell’intero Codice e, dunque, dopo averne compreso la sua struttura e la funzione, potrà essere utile rammentare che vi sono svariate disposizioni ad esso riferite, anche al di fuori di quelle contenute nel citato Titolo VI.

Tralasciando alla lettura del testo di legge gli aspetti che ne disciplinano le modalità di implementazione⁷, preme in tale sede individuarne brevemente la struttura.

L’articolo 46 del CTS dispone che esso sia composto da 7 sezioni: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) reti associati-

⁵ Seppur demandato alle Regioni e provincie autonome, in relazione ad una competenza territoriale.

⁶ La convenzione siglata dal Ministero del lavoro con Unioncamere affida la gestione informatica del registro ad Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio. L’accordo prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

⁷ Cf artt. 45 e 53 del CTS.

ve; f) società di mutuo soccorso; g) altri enti del Terzo Settore⁸. Non è possibile, se non per gli enti di cui alla lettera e), essere presenti in più Sezioni del Registro sul quale si potrà intervenire aggiungendo nuove sezioni o prevedendo sottosezioni con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata.

La procedura di iscrizione nel RUNTS per tutti gli aspiranti ETS, ad eccezione di quelli che si iscrivono nel Registro contestualmente alla procedura di riconoscimento della personalità giuridica (cf art. 22 CTS), segue l'iter scandito dall'articolo 47 del Codice.

2. LA CORRETTA LETTURA DELLE DISPOSIZIONI

Come è stato evidenziato in premessa, il CTS ci consegna una definizione civilistica, ancor prima che fiscale, degli ETS, quale insieme di enti giuridici codificati e dotati di specifici elementi, la quale ci permette di distinguerli, in prima istanza, rispetto a coloro che non sono all'interno del Registro ETS ed, in seconda istanza, di valutarne anche talune specifiche peculiarità.

L'ETS possiede, dunque, talune caratteristiche comuni che lo rendono tale in senso generale ed altre che lo differenziano dagli altri ETS. Elementi comuni sono ad esempio la (i) forma giuridica richiesta (associazioni, riconosciute o non, fondazioni o altri enti di carattere privato diversi dalle società, con la deroga posta dal D.Lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali), (ii) il necessario svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale nelle forme richiamate, (iii) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale che si ottiene attraverso la corretta esecuzione di quanto previsto al precedente punto, (iv) l'assenza dello scopo di lucro "soggettivo" inteso quale divieto di utilizzo del patrimonio dell'ente e di ogni sua entrata per il perseguimento di interessi altri rispetto alle finalità istituzionali evitando, pertanto, qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili (cf artt. 8 e 9 CTS), (v) la necessaria iscrizione in una sola delle sezioni?

⁸ Una precisazione deve essere operata in merito alla sezione di cui alla lett. g); in essa, come chiarisce la Relazione illustrativa, rientrano in via residuale tutti gli enti che non presentano caratteristiche univoche che ne consentano la riconducibilità in una specifica categoria, fatta salva la necessità che anche per rientrare in tale Sezione sarà necessaria la presenza dei requisiti generali previsti per gli ETS. In questo modo, continua la Relazione al decreto, la libertà organizzativa degli enti non viene ad essere "ingessata", consentendosi «l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali».

⁹ Fatto salvo per le Reti associative che possono iscriversi anche in altra sezione.

del RUNTS, elemento imprescindibile per potersi configurare ETS.

Nonostante tali e tanti elementi comuni, l'ETS mantiene delle sue peculiarità che ne comportano, pertanto, una distinzione all'interno delle tipologie degli ETS. Il legislatore, come evidenziato, ha dunque previsto specifiche sezioni all'interno del Registro, finalizzate a garantire le caratteristiche peculiari o le modalità operative, più che teleologiche, ed a salvaguardare una trentennale, o forse più, cultura della solidarietà e del volontariato.

L'articolo 3 del CTS ci guida nell'applicazione della normativa degli ETS, evidenziando che nel citato Codice vi sono disposizioni generali che si applicano a tutte le categorie di ETS, anche ove abbiano una disciplina particolare e sempre che quest'ultima non deroghi a tale disciplina generale o in quanto compatibile; inoltre lo stesso CTS rimanda, per quanto non previsto dal CTS, alle norme del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

L'inquadramento di un ETS in una tipologia piuttosto che in altra diviene elemento di analisi fondamentale, sia perché condiziona parzialmente le modalità dell'agire dell'ente sia perché le differenti categorie di ETS non godono del medesimo trattamento fiscale e/o di sostegno pubblico o di rapporti con l'ente pubblico.

Nella presente disamina ci limiteremo ad affrontare due sole categorie di ETS, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), partendo dalle scarse ma importanti disposizioni particolari per esse previste, proprio in ragione di quanto poc'anzi evidenziato.

3. OdV ED APS: ESISTERANNO SOLO NEL RUNTS

Prima di entrare nel merito dell'indagine su queste due risalenti qualifiche, accolte nel novello Registro Unico Nazionale, preme svolgere una valutazione in merito ad una scelta di fondo del legislatore, forse sino ad ora sottovalutata.

Se, da un lato, infatti si è lasciata una "parziale" libertà in relazione all'acquisizione della qualifica di ETS agli enti oggi presenti nel variegato mondo *non profit*, ciò non si può dire per le due qualifiche sopra individuate e di cui la presente disamina si occuperà.

Come è noto, infatti, la legislazione in vigore sino a poco tempo fa (e ancora parzialmente mentre si scrive), permetteva l'esistenza di OdV ed APS qualificabili come tali, anche al di fuori dei rispettivi Registri¹⁰ di appartenenza, fermo restando che specifiche ed importanti agevolazioni restavano ri-

¹⁰ Introdotti dalle rispettive legislazioni, L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000.

servate a tali qualifiche solo nel momento in cui l'ente si fosse iscritto nei rispettivi Registri.

Le attuali disposizioni legislative sembrano negare tale assetto avendo, da un lato, inserito queste due qualifiche quali specifiche sezioni del RUNTS¹¹ e, dall'altro, posto un esplicito ed assoluto divieto per tale tipologia di enti, se non iscritti nel citato Registro, di utilizzo della rispettiva denominazione sociale per esteso, in acronimo e persino attraverso parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli¹².

Quale destino, dunque per l'OdV o per l'APS che non volesse iscriversi al Registro? Quand'anche il "suo essere" fosse pienamente in linea con il perimetro qualificante tali figure sia nelle modalità di svolgimento dell'attività (prevalenza del volontariato) sia nell'oggetto (attività sociali, culturali, di promozione ecc.), dovrebbe comunque affannarsi nel ricercare una denominazione che non lo ponga al rischio di gravi sanzioni¹³.

Ciò premesso, le due qualifiche appena individuate hanno visto abrogate le proprie leggi quadro nazionali per essere definite in poche disposizioni all'interno del CTS. Ciò potrebbe portare chi non abbia una visione complessiva della Riforma del Terzo Settore a perdere di vista la giusta prospettiva di valutazione dell'intervento normativo, finendo col ritenere o che quel che ieri era previsto fosse frutto di articolate e ridondanti leggi quadro nazionali e regionali, essendo oggi espresso efficacemente in pochi articoli oppure, all'opposto, che l'identità e le specificità delle differenti qualifiche degli ETS sia oggi andata del tutto perduta.

In verità, nessuna delle due affermazioni corrisponde al vero e lo sforzo del legislatore, da tale punto di vista è stato notevole seppur non sempre efficace e senza difetti.

Diviene, però, fondamentale comprendere che il primo obiettivo sia stato quello di delineare un minimo comun denominatore teleologico del nuovo soggetto del Terzo Settore che potesse accomunare tutte le specifiche figure che sarebbero poi state accolte nel nuovo "contenitore" degli ETS.

Senza timore di essere contraddetti, infatti, i due elementi che contraddistinguono l'ETS da chi non lo è o sarà ed, al contempo, accomunano tutte le differenti categorie di soggetti qualificabili come ETS sono (i) l'assenza dello scopo di lucro e (ii) l'obbligo del perseguimento, in via esclusiva o principale, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale¹⁴.

¹¹ Come è stato evidenziato, si tratta delle sezioni a) e b).

¹² Cf, rispettivamente, artt. 32, c. 3 e 35, c. 5 del CTS.

¹³ Cf art. 91, c. 3 che prevede da 2.500 a 10.000 euro di sanzione per l'utilizzo degli acronimi o denominazioni in modo illegittimo.

¹⁴ Individuate in 26 settori/attività dettagliatamente elencati nell'art. 5 citato.

Il legislatore, dunque, traccia l'identità dell'ETS attraverso due macro-caratteristiche che permettono immediatamente di percepire quale sia la scelta di merito che sta alla base dell'intervento legislativo e di tutto ciò che in termini di agevolazioni, controllo, diritti, obblighi ecc. ne consegue.

La nuova regolamentazione del Terzo Settore prevede che vi sia, da parte dell'ente che sia in possesso di taluni essenziali requisiti, una prima grande scelta rispetto all'opportunità o meno di attraversare un grande portone per entrare nella casa degli ETS; successivamente una seconda valutazione, in taluni casi obbligata e in altri alternativa, che permette di ricercare all'interno della casa, la stanza migliore e più consona rispetto alle proprie caratteristiche.

E proprio come le stanze di una casa, il Registro prevede sei specifiche sezioni (1. organizzazioni di volontariato, 2. associazioni di promozione sociale, 3. enti filantropici, 4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali, 5. reti associative, 6. società di mutuo soccorso) oltre ad una più generica (7. altri enti del Terzo Settore) destinata a contenere gli enti che non si dovessero identificare nelle precedenti e specifiche sezioni.

Per gli enti di cui ci occupiamo in questa sede, OdV ed APS, il Legislatore ha previsto un percorso "privilegiato" di entrata nella nuova qualifica. L'articolo 54 del CTS prevede, infatti, una trasmigrazione diretta, dai "vecchi" registri¹⁵ al nuovo (RUNTS), attraverso una procedura parzialmente delineata nell'articolo citato e demandata ad uno specifico decreto ministeriale¹⁶. Il passaggio, tuttavia, non risulta semplice nemmeno per queste due qualifiche che, comunque, devono adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel CTS.

4. LE CARATTERISTICHE DELLE NUOVE ODV ED APS

Le OdV venivano individuate, nella legge n. 266/1991 (ora abrogata)¹⁷, quali organismi liberamente costituiti al fine di svolgere "attività di volontariato" senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti (artt. 2 e 3, L. n. 266/1991).

Le APS (L. n. 383/2000, anch'essa abrogata¹⁸) erano, invece, individua-

¹⁵ Registri detenuti dagli enti pubblici territoriali, in forma del conferimento di tali funzioni da parte delle rispettive normative nazionali.

¹⁶ Cf art. 53 del CTS.

¹⁷ Fatti salvi taluni articoli.

¹⁸ Fatti salvi taluni articoli.

te quali associazioni, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi e senza finalità di lucro.

Pertanto seppur nel medesimo contesto operativo (l'ambito degli enti non lucrativi e di solidarietà/utilità sociale), da un lato, vi era l'OdV con la sua attività fortemente etero destinata¹⁹ ed il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e, dall'altro, l'APS con un'attività fortemente (ma non esclusivamente) mutualistica e con delle finalità, meno definite, di utilità sociale.

Differenze, che seppur si volessero approfondire, sono state – almeno parzialmente – superate dal legislatore del CTS. In merito alle finalità, infatti, gli enti del Terzo Settore sono stati fortemente livellati – salvo piccole eccezioni – richiedendo ad essi il necessario svolgimento dell'attività in uno o più degli ambiti contemplati nel primo comma dell'articolo 5 del CTS e prevedendo, per l'OdV, lo svolgimento di tali attività "prevalentemente" (e dunque non esclusivamente) in favore di terzi e, per l'APS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, restando pertanto solo sullo sfondo la distinzione storica – ora meno netta – eterodestinazione vs mutualità.

Gli articoli 32 (OdV) e 35 (APS) del CTS, diversamente dal passato, richiedono tassativamente la forma di associazione per assumere le rispettive qualifiche e la presenza in sede di costituzione di 7 persone fisiche o – rispettivamente – di 3 organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale²⁰. È stato, pertanto, superato anche il divieto per il quale gli associati delle OdV debbano essere solo persone fisiche, inizialmente tassativo per le organizzazioni di volontariato²¹ ed ora diversamente regolato dall'articolo 32, comma 2²² e riproposto nella stessa formulazione anche le APS all'articolo 35 comma 3.

In merito all'attività di volontariato, l'articolo 32, comma 1 ci consegna

¹⁹ Il perseguimento dell'esclusivo fine solidaristico e la gratuità dell'attività, intesa come rinuncia a qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, hanno da sempre alimentato la convinzione che l'OdV si distinguesse dall'APS, anche per il suo carattere di esclusiva eterodestinazione dell'attività.

²⁰ I commi 1-bis degli artt. 32 e 35 evidenziano come tale indicatore numerico, necessario in fase di costituzione, debba permanere nel corso della vita dell'ente. Qualora esso scenda al di sotto, l'OdV e l'APS hanno l'obbligo di reintegrarlo entro 1 anno, a pena di cancellazione dal Registro, ove non sia formulata una richiesta di iscrizione in altra sezione dello stesso (ad es. quella residuale di ETS - sez. g).

²¹ Tale aspetto, in vero, era già stato in talune regioni superato dalla legislazione locale.

²² L'art. 32 c. 2 del CTS prevede l'ammissione come associati anche di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro fermo restando che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

un ente più svincolato rispetto al passato in quanto è richiesto allo stesso di avvalersi in modo "prevalente" (ma non determinante)²³ dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il successivo articolo 33, ricalcando il vecchio testo normativo²⁴, conferma che le OdV «*possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta*». In ogni caso, prosegue il comma, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività «*non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari*».

Sul versante APS, fatto salvo quanto già detto, è confermata l'esclusione da tale qualifica dei circoli privati e delle associazioni «*comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*».

Il comma 2 dell'articolo 2 dell'abrogata legge n. 383/2000, che disponeva l'esclusione di «*partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati*» è divenuto, nel CTS, elemento di esclusione generale dalla qualifica di ETS. L'articolo 4, comma 2 del CTS, infatti, dispone – con una formulazione persino più ampia – che «*le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4*» non possano assumere la qualifica di ETS.

In merito all'attività da svolgersi per il perseguimento delle proprie finalità, la lettura dell'articolo 36 del CTS ci consegna un soggetto APS meno vincolato rispetto alle regole previste per l'OdV.

Le APS, infatti, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, (fermo restando l'assoluta incompatibilità tra la figura del volontario e qual-

²³ Nel testo dell'abrogata L. n. 266/1991 veniva richiesto all'organizzazione di avvalersi «*in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti*» (art. 3, c. 1). Concetto che nelle disposizioni regionali è stato letto quasi come un'"esclusività" dell'azione volontaria.

²⁴ Cf art. 3, c. 4, L. n. 266/1991.

siasi forma di rapporto di lavoro), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, prosegue la disposizione, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Per le OdV, la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura è contenuta esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente oppure occorrenti a qualificarne o specializzarne l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Sembra, inoltre, permanere – ma solo in via interpretativa e discutibile – il divieto di retribuire i propri associati, sebbene nelle disposizioni non si scorga un divieto esplicito nemmeno in via indiretta, essendo stato eliminato l'apporto "determinante" dell'attività di volontariato che caratterizzava la dizione contenuta nella legge abrogata.

Disposizioni specifiche sull'ordinamento ed amministrazione delle OdV (e dunque prevalenti rispetto a quanto eventualmente contenuto nel Titolo IV, Capo III del CTS)²⁵ sono, invece, contenute nell'articolo 34 del CTS che le obbliga a scegliere tutti gli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Con un richiamo, usuale all'interno del CTS, si rimanda poi all'applicazione di disposizioni contenute nel Libro V, articolo 2382 codice civile il quale dispone che non possa «essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

Inoltre, sempre con specifico riguardo alle OdV, viene escluso che i componenti degli organi sociali, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS²⁶ (organo di controllo) possano vedersi attribuiti dei compensi, ferma restando la previsione del rimborso per le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

²⁵ Si tratta degli artt. da 23 a 31 del CTS, i quali si occupano dell'ordinamento ed amministrazione degli ETS.

²⁶ Invero, bisognerebbe aggiungere anche quelli di cui all'art. 31 del CTS.

5. IL VOLONTARIO E L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Gli articoli 17 e 18 del CTS introducono un'importante novità, soprattutto in quanto concepite quali disposizioni generali applicabili a tutti gli ETS²⁷ e, dunque, anche ai soggetti ai quali si rivolge la presente disamina, sempre che tali disposizioni non risultino derogate da quelle particolari.

L'analisi dei citati articoli, in particolare l'articolo 17, deve pertanto, intrecciarsi con quanto previsto per le OdV ed APS negli articoli da 32 a 36, già più volte richiamati. L'articolo 17, comma 1, dispone un generale e possibile utilizzo dei volontari da parte degli ETS nello svolgimento delle proprie attività con l'obbligo, tuttavia, di iscrizione degli stessi in un apposito registro "dei volontari", ove svolgano l'attività in modo non occasionale.

Il successivo comma 2 traccia, invece, le caratteristiche della figura del "volontario" definendo tale colui che, *«per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà»*.

Si noti che la disposizione non richiede lo svolgimento esclusivo dell'attività di volontariato attraverso un ETS (... *anche per il tramite di un ente del Terzo Settore*) e ciò ha fatto ritenere a qualche commentatore particolarmente arguto che la disposizione possa forse trovare applicazione anche al di fuori del contesto ETS.

In merito alle caratteristiche dell'azione di volontariato, la disposizione riprende, quasi letteralmente, quanto contenuto nell'articolo 2, comma 1 della legge n. 266/1991, estendendo la nozione al volontario che operi in un ETS (indipendentemente dalla sezione di appartenenza) e riproponendo, ancora con maggior forza, la mai sopita discussione sul tema del lavoro gratuito o retribuito e del trattamento giuridico connesso ad entrambe le tipologie, nel contesto degli ETS.

D'altronde è consapevolezza comune che negli ETS (in senso ampio) coesista il lavoro c.d. "volontario" e quello a titolo oneroso, subordinato od autonomo, il quale ultimo non si configura con modalità differenti, nel Terzo Settore, rispetto al contesto generale nel quale è utilizzato.

Non è questa la sede per affrontare una tematica complessa e dibattuta come quella della perimetrazione del "lavoro volontario" negli enti *non profit* e, tuttavia, sia permessa una semplice constatazione. Se è vero che

²⁷ Ferma restando la regolamentazione dell'impresa sociale nel contesto del D.Lgs. n. 112/2017.

l'articolo 2094 del codice civile circoscrive qualsiasi interpretazione del lavoro subordinato nel perimetro dell'onerosità, è altrettanto evidente che, al di fuori di esso può coesistere un lavoro (un impegno sociale), prestato in ragione di differenti interessi altrettanto meritevoli di tutela e considerazione.

D'altronde, il lavoro volontario ha da sempre avuto quale suo corollario l'assenza della "subordinazione" e delle caratteristiche ad essa connesse, trasformandosi in potenziale terreno fertile per la conversione di quel rapporto volontario in uno di tipo oneroso, subordinato o autonomo ove si fosse operato in violazione di tale aurea regola dell'assenza di subordinazione.

Nella difficoltà di ottenere prove inconfutabili circa la gratuità di un'attività prestata "gratuitamente" nel contesto degli enti *non profit* che però ne affermavano e dimostravano l'esigenza e l'utilità, il legislatore è intervenuto (con la L. n. 266/1991 ed, ora, con il CTS) ponendo a giustificazione, ma forse più quale assioma, il fine dell'interesse generale perseguito anche per il tramite "insostituibile" dell'attività di volontariato.

In questo modo il legislatore ha tipizzato un'attività che, ove svolta in un certo modo, in un certo contesto e per un certo fine si possa configurare quale "zona franca" o modello tipizzato al di fuori del contesto giuslavoristico ordinario e, dunque, non valutabile con quegli strumenti giuridici. Ma tale costruzione giuridica si pone come l'equilibrista sul filo, per il quale un errore di bilanciamento, da un lato o dall'altro, lo pone a contatto con una dura e differente realtà.

Proseguendo nell'analisi dell'articolo 17, il comma 3 ci soccorre rispetto a quanto faticosamente affermato sino ad ora, richiedendo che l'attività del volontario non debba «essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario» e lasciando al volontario la sola possibilità di essere rimborsato dall'ETS tramite il quale svolga l'attività, delle sole spese «effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo» e con l'assoluto divieto di rimborsi spese di tipo forfetario. Il consiglio che si ritiene, pertanto, utile rivolgere agli enti è quello di dare subito attuazione ad un regolamento di rimborso spese o, almeno, di predisporre una delibera che ne regoli gli aspetti fondamentali.

Si ritiene altresì valido spendere poche parole anche per il successivo comma 4, ritenuto, a giudizio di chi scrive, una modalità di rimborso spese quanto meno ambigua e rischiosa, soprattutto conoscendo la scarsa attenzione che molti soggetti del Terzo Settore pongono agli aspetti di diritto concentrando, in genere, tutte le attenzioni alle attività di interesse generale perseguite. Il citato comma 4, che introduce la possibilità per il volontario di autocertificare le spese sostenute, nei limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, è bene evidenziarlo, non deve essere affatto letto come la

possibilità di una possibile assenza dei giustificativi del rimborso richiesto all'ente. L'autocertificazione, come è noto, non è altro che l'attestazione di qualcosa che si può dimostrare e, pertanto, al volontario potrà essere richiesto dagli organi vigilanti (interni o esterni all'ente) di dimostrare l'effettività di quelle spese, ovviamente attraverso presentazione dei giustificativi che siano in linea con l'attività di volontariato prestata.

Il comma 5 dell'articolo 17 è centrale nella comprensione di quanto sino ad ora evidenziato e disciplina l'assoluta incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (e dunque anche non essendone socio/associato)²⁸.

L'applicazione della disciplina dell'articolo 17 a tutti gli ETS e l'assoluta incompatibilità tra attività di volontariato e la retribuzione di cui al comma 5 sembra, tuttavia, dare luogo alle prime criticità interpretative dovute alla rigidità della disposizione.

Si pensi al caso della segretaria retribuita nell'ETS (ma sarebbe identico qualsiasi altro ruolo) la quale, pur desiderandolo, non potrà in alcun modo fare qualche ora di volontariato, nemmeno nei giorni festivi, nell'ente nel quale è retribuita oppure, ancora, al caso dei Consiglieri che rivestano la loro carica sociale in modo gratuito (fermo restando che per le OdV ciò è obbligatorio). In tale ultimo caso, deve ritenersi che l'attività di consigliere (amministrare l'ente con tutto ciò che ne implica e ne consegue) svolta gratuitamente sia certamente da ricondurre ad una vera e propria attività di volontariato ai sensi di quanto evidenziato dall'articolo 17, comma 2; se, quanto appena affermato corrisponde al vero, i consiglieri degli ETS non potranno essere pagati per attività "altre" che dovessero svolgere all'interno dell'ETS in quanto sono, per la carica rivestita (se gratuitamente), collocati tra i volontari.

Differente, ad anche alquanto singolare, la fattispecie evidenziata nel comma 6 dell'articolo 17 ove si precisa che "non si considera volontario", ai fini del Codice, l'associato che occasionalmente dia supporto agli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni; precisazione che non vale, a giudizio di chi scrive, a sostenere che i componenti dell'organo direttivo non

²⁸ Il secondo paragrafo del c. 5 contiene un'eccezione («Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento») in ragione della specificità dell'attività e del rapporto associativo che lega i volontari del soccorso alpino alle loro realtà associative.

siano da considerarsi dei “volontari” in quanto ricoprirebbero una funzione.

Analogamente a quanto era previsto per le OdV nella legge n. 266/1991, anche il CTS obbliga tutti gli ETS a predisporre, per i volontari che svolgono attività in forma non occasionale, un registro dei volontari (art. 17, c. 1, D.Lgs. 117/2017). Inoltre, agli ETS che si avvalgano di volontari, occasionali e non, è fatto obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Si rammenti, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 18 evidenzia che la copertura assicurativa è “elemento essenziale” per la sottoscrizione delle convenzioni tra ETS ed amministrazioni pubbliche, e che i relativi oneri sono a carico delle stesse. Un prossimo, si spera, Decreto Ministeriale dovrebbe individuare meccanismi assicurativi semplificati, anche attraverso polizze numeriche, e regolare le caratteristiche del Registro e le modalità di controllo. Per gli ETS che utilizzano i volontari il Registro dovrebbe già essere obbligatorio mentre è incerto se per esso viga già un obbligo di vidimazione da parte di un pubblico ufficiale così come avveniva/avviene per le OdV della legge n. 266/1991.

Altri aspetti, che si lasciano ad un successivo contributo che sarà pubblicato in questa rivista, sono legati ai profili fiscali delle OdV ed APS nel nuovo CTS. Il Titolo X, non ancora in vigore, salvo poche eccezioni, sarà operativo solo al verificarsi degli eventi richiamati dal comma 2 dell’articolo 104 del CTS ma ciò non esime certo dal doverne conoscere il contenuto.

Si propone, di seguito, uno schema riassuntivo delle principali caratteristiche delle due tipologie di ETS.

ASPETTI CARATTERISTICI	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - OdV	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS
FORMA GIURIDICA	Associazione riconosciuta e non riconosciuta.	Associazione riconosciuta e non riconosciuta.
DENOMINAZIONE	Obbligo di utilizzo dell’acronimo OdV o della locuzione Organizzazione di Volontariato. Facoltativa l’aggiunta dell’acronimo ETS o della locuzione Ente del Terzo Settore.	Obbligo di utilizzo dell’acronimo APS o della locuzione Associazione di Promozione Sociale. Facoltativa l’aggiunta dell’acronimo ETS o della locuzione Ente del Terzo Settore.

<p>FINALITÀ ED ATTIVITÀ</p>	<p>Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>Assenza fini di lucro.</p> <p>Una o più attività/settori di cui all'art. 5 del CTS.</p> <p>L'ente può svolgere, se lo menziona in statuto, le attività diverse di cui all'art. 6.</p> <p>Raccolta fondi ai sensi dell'art. 7.</p>	<p>Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>Assenza fini di lucro.</p> <p>Una o più attività/settori di cui all'art. 5 del CTS.</p> <p>L'ente può svolgere, se lo menziona in statuto, le attività diverse di cui all'art. 6.</p> <p>Raccolta fondi ai sensi dell'art. 7.</p>
<p>ASSOCIATI</p>	<p>Costituzione con non meno di 7 soci persone fisiche o 3 OdV.</p> <p>Integrazione entro un anno se il numero scende al di sotto di 7.</p> <p>Possono ammettersi altri ETS o enti senza scopo di lucro ma in numero non superiore al 50% delle ODV</p>	<p>Costituzione con non meno di 7 soci persone fisiche o 3 APS.</p> <p>Integrazione entro un anno se il numero scende al di sotto di 7.</p> <p>Possono ammettersi altri ETS o enti senza scopo di lucro ma in numero non superiore al 50% delle APS.</p>
<p>MODALITÀ DI AZIONE</p>	<p>Attività prevalentemente etero-destinata.</p> <p>Si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.</p> <p>Possono assumere lavoratori esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.</p> <p>In ogni caso il numero lavoratori impiegati non superiore al 50% del numero volontari.</p> <p>Per l'attività prestata dal volontario è ammesso solo il rimborso spese, preventivamente regolato.</p>	<p>Attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.</p> <p>Si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.</p> <p>Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.</p> <p>In ogni caso il numero lavoratori impiegati non superiore al 50% del numero volontari o al 5% del numero degli associati.</p>

GOVERNANCE	Tutti gli amministratori sono scelti tra persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Nessun compenso ai componenti gli organi sociali (fatto salvo organo di controllo e/o revisione).	Contenute nelle disposizioni generali applicabili a tutti gli ETS (Titolo IV, Capo III, artt. 24-31).
VOLONTARI	Incompatibilità assoluta tra attività di volontariato e retribuzione. Registro volontari obbligatorio con iscritti i volontari non occasionali. Assicurazione obbligatoria per tutti i volontari (occasionalmente e non).	Incompatibilità assoluta tra attività di volontariato e retribuzione. Registro volontari obbligatorio con iscritti i volontari non occasionali. Assicurazione obbligatoria per tutti i volontari (occasionalmente e non).
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI	Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi (cf art. 28 CTS). Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo (cf art. 29 CTS).	Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi (cf art. 28 CTS). Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo (cf art. 29 CTS).

6. OdV E APS: QUALI MODIFICHE STATUTARIE?

Entro il 2 agosto 2019²⁹ OdV ed APS iscritte ai Registri Regionali/provinciali del Volontariato e della Promozione Sociale dovranno adeguare i loro statuti in attuazione alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche). Recentemente, la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuta a fornire taluni chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'auto-

²⁹ Altri indicano la data del 3.8.2019.

nomia statutaria, in particolare per quei soggetti con qualifiche speciali (OdV, APS e Onlus) che siano regolarmente iscritti nei Registri pubblici di appartenenza.

In essa viene indicato il contenuto delle modifiche statutarie necessarie³⁰ per gli enti iscritti nei registri regionali (OdV ed APS) al fine di poter trasmigrare nel Registro Unico Nazionale. Tali modifiche vengono differenziate in obbligatorie, attuabili con procedura semplificata (deliberate con assemblea ordinaria), o facoltative e, pertanto, da approvarsi con procedura non semplificata (assemblea straordinaria). Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che riporta, in forma tabellare, il contenuto delle modifiche da apportare agli statuti e l'indicazione della loro obbligatorietà o meno.

Si noti che il regime "alleggerito" riguarda gli enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017 ma non quelli costituiti a partire da tale data i quali, secondo la nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, dovevano conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche. La successiva Circolare n. 20/2018 si pone, infatti, in continuità con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite dalla stessa Amministrazione con la citata nota, dedicata alle OdV e alle APS, nonché con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alle Onlus.

7. CONCLUSIONI

Lo schema prodotto e le riflessioni contenute in questo approfondimento, unite agli aspetti che saranno presi in esame nel contributo inerente agli aspetti della nuova fiscalità delle OdV ed APS, si spera possano aiutare ad ottenere un inquadramento più chiaro delle differenti tipologie di ETS.

La scelta della sezione del Registro Unico nella quale iscriversi, dovrà certamente tenere conto dei trattamenti fiscali più favorevoli, anche in ragione delle attività e delle modalità di svolgimento delle stesse, ma non potrà dimenticare di confrontarsi anche con un aspetto civilistico e di identità dell'ente che, pur nella grande famiglia ETS, può essere affermata.

La valutazione, pertanto, se non vi è dubbio che debba tenere conto della sostenibilità, anche da un punto di visto fiscale, non deve dimenticare l'identità degli enti che andranno a comporre l'ancora variegato mondo degli ETS.

³⁰ Questo, stante il testo letterale della norma e le indicazioni, ad oggi, rese con la Circolare ministeriale n. 20/2018. In verità si è in attesa di ulteriori precisazioni che potrebbero individuare nel 2 agosto il solo termine per la possibilità di modificare gli statuti con Assemblea ordinaria, lasciando la possibilità di intervenire anche successivamente a quel termine, senza conseguenze altre, se non la necessità di convocare, in ogni caso (anche per le modifiche obbligatorie), un'assemblea straordinaria.

